



C.F.G. Ambiente S.r.l.
via Luciano Romagnoli, 13 - 48123 Ravenna

**IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI
SITO INDUSTRIALE DI TOSCANELLA DI DOZZA**

Procedura per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)

L.R. 4/2018, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

**ELABORATO SIA 02
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

0	30/01/2023	Emissione per PAUR	V. Gori	D. Peroni M. Monti	A. Gollini
Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato

ZOPPELLARI GOLLINI & ASSOCIATI S.R.L.

SEDE LEGALE E OPERATIVA
VIA ANTONIO MEUCCI 7 | 48124 RAVENNA
RAVENNA@ZGA.SRL | T. +39 0544 40 48 72

SEDE OPERATIVA
VIA ENRICO MATTEI 88 | 40138 BOLOGNA
BOLOGNA@ZGA.SRL | T. +39 051 60 11 72 1

P. IVA / C.F. 02330000395
PEC MAIL@PEC.ZGA.SRL
WWW.ZGA.SRL



- Indice -

PREMESSA	6
1 UBICAZIONE E INQUADRAMENTO DELLA ZONA DI INTERVENTO.....	7
2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.....	8
2.1 Strumenti di pianificazione regionale	9
2.1.1 <i>Piano Territoriale Regionale Emilia-Romagna (PTR)</i>	9
2.1.2 <i>Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)</i>	12
2.2 Strumenti di pianificazione di area vasta	13
2.2.1 <i>Piano Territoriale Metropolitano (PTM)</i>	13
3 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE – COMUNE DI DOZZA (BO).....	30
3.1 Piano Strutturale Comunale (PSC)	30
3.2 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).....	38
4 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SETTORIALE	42
4.1 Piani in materia di tutela delle acque	42
4.1.1 <i>Piano di Gestione delle Acque (PdG)</i>	42
4.1.2 <i>Piano di Tutela delle Acque (PTA)</i>	48
4.2 Piani in materia di assetto idrogeologico	53
4.2.1 <i>Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)</i>	53
4.2.2 <i>Piani di Bacino</i>	56
4.3 Piani in materia di gestione dei rifiuti	61
4.3.1 <i>Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate (PRRB)</i>	61
4.3.2 <i>Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti (PPGR)</i>	64
4.4 Piani in materia di tutela della qualità dell'aria.....	66
4.4.1 <i>Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)</i>	66
4.4.2 <i>Piano Provinciale di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA)</i>	69
4.5 Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 2025)	71
5 VINCOLISTICA	75
5.1 Vincoli naturalistici	75
5.2 Vincoli paesaggistici.....	77
6 COERENZA DEL PROGETTO CON LE DISPOSIZIONI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ...	79
7 INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL PROGETTO	82
7.1 Valutazione di Impatto Ambientale.....	82

7.2 IPPC 82

7.3 Emissioni in atmosfera.....	83
7.4 Scarichi idrici	84
7.5 Inquinamento acustico	84
7.6 Gestione rifiuti	85
7.7 Vincoli naturalistici	85

- Indice delle figure -

Figura 1 – Ubicazione del sito d’interesse.....	7
Figura 2 - Estratto della Tavola 1 “Carta della struttura” del PTM su base CTR. Il contorno rosso indica il perimetro dell’impianto [Fonte: https://cartografia.cittametropolitana.bo.it/ptmtav1/]	14
Figura 3 - Stralcio della Tavola 2 “Carta degli ecosistemi” del PTM. Il contorno rosso indica il perimetro dell’impianto [Fonte: https://cartografia.cittametropolitana.bo.it/ptmtav2/]	19
Figura 4 – Stralcio della Tavola 2B dell’Allegato A al PTM [fonte: https://cartografia.cittametropolitana.bo.it/ptmallegatoa/]	22
Figura 5 – Stralcio della Tavola 3 “Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell’assetto dei versanti” del PTM [Fonte: https://cartografia.cittametropolitana.bo.it/ptmtav3/].....	23
Figura 6 – Stralcio della Tavola 4 “Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali” del PTM [Fonte: https://cartografia.cittametropolitana.bo.it/ptmtav4/]	24
Figura 7 – Stralcio della Tavola 5 “Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo” del PTM. Il contorno rosso indica il perimetro dell’impianto [Fonte: https://cartografia.cittametropolitana.bo.it/ptmtav5/]	25
Figura 8 – Stralcio della tavola dell’Allegato 7 al PTM “Gestione dei rifiuti”	26
Figura 9 – Stralcio della Tavola 1 “Assetto del territorio” del PSC del Comune di Dozza. Il contorno rosso indica il perimetro dell’impianto	32
Figura 10 – Stralcio della Tavola 2 “Tutele e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi” del PSC del Comune di Dozza. Il contorno rosso indica il perimetro dell’impianto.....	33
Figura 11 – Sovrapposizione della planimetria di progetto alla Tavola 2 del PSC.....	34
Figura 12 - Stralcio della Tavola 3 “Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio” del PSC del Comune di Dozza. Il contorno rosso indica il perimetro dell’impianto.	34
Figura 13 - Stralcio della Tavola 4 “Infrastrutture, attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti” del PSC del Comune di Dozza. Il contorno rosso indica il perimetro dell’impianto	36
Figura 14 - Stralcio della Tavola 7 “Carta delle potenzialità archeologiche” del PSC del Comune di Dozza. Il contorno rosso indica il perimetro dell’impianto	38
Figura 15 – Stralcio della Tavola 1a2 “Ambiti e dotazioni territoriali” del RUE del Comune di Dozza. Il contorno azzurro indica il perimetro dell’impianto	40
Figura 16 – Stralcio della Tavola 1 sulla classificazione acustica del Comune di Dozza	41

Figura 17 - Elenco delle 10 questioni di rilevanza distrettuale per il distretto idrografico del fiume Po	43
Figura 18 - Ambiti strategici e obiettivi specifici del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po	44
Figura 19 - Rappresentazione percentuale dello stato ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto padano [Fonte: PdG Po 2021 – Elaborato 1]	45
Figura 20 - Stato ambientale dei corpi idrici fluviali della Sub Unit Reno espresso come percentuale sul totale dei classificati [Fonte: PdG Po 2021 – Elaborato 1]	46
Figura 21 - Percentuali di corpi idrici superficiali e sotterranei, calcolate sul totale di corpi idrici del distretto idrografico del fiume Po, in cui sono state definite 1 o più pressioni significative. [Fonte: PdG Po 2021 – Elaborato 2]	47
Figura 22 - Percentuali di corpi idrici superficiali e sotterranei, calcolate sul totale di corpi idrici del distretto idrografico del fiume Po, in cui sono stati definiti 1 o più impatti significativi. [Fonte: PdG Po 2021 – Elaborato 2]	47
Figura 23 - Estratto della Tavola “Bacinizzazione principale e reticolo idrografico” [Fonte: PTA]	49
Figura 24 - Estratto della Tavola “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”. [Fonte: PTA]	50
Figura 25 - Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica. [Fonte: PTA]	51
Figura 26 - Estratto della Tavola “Definizione dei corpi idrici sotterranei significativi”. [Fonte: PTA]	52
Figura 27 – Distretti Idrografici [Relazione metodologica PGRA 2021]	54
Figura 28 – Stralci delle mappe della pericolosità e del rischio del PGRA. Il contorno rosso indica il perimetro dell’impianto	55
Figura 29 – Stralcio della Tavola A “Sistema idraulico torrente Sillaro” del PSAI – Autorità di Bacino del Reno. Scala 1:50.000	57
Figura 30 – Stralcio della Tavola B.0/m5 “Aree soggette al controllo degli apporti d’acqua” del PSAI – Autorità di Bacino del Reno	58
Figura 31 – Vasca di laminazione e prima pioggia	60
Figura 32 – Stralcio della Tavola B2 “Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare del torrente Sillaro” del PSAI – Autorità di Bacino del Reno. Scala 1:25.000	60
Figura 33 - Stralcio della Tavola MP 10 della Mappa di Pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni – Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni.....	61
Figura 34 – Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per PM ₁₀ e NO ₂ - Cartografia aree di superamento anno di riferimento 2009 [Fonte: Allegato 2-A alla Relazione Generale del PAIR].....	68
Figura 35 – Stralcio della carta B “Sistema stradale” del PRIT	74
Figura 36 - SIC e ZPS, elaborazione QGIS [Fonte: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/dati]	77
Figura 37 - Vincoli D.Lgs. 42/2004 c.d. “ope legis” [Fonte: http://www.sitap.beniculturali.it/]	78

- Indice delle tabelle -

Tabella 1 – Obiettivi definiti dal Documento Preliminare del PTR in relazione alle forme di capitale territoriale ...	11
Tabella 2 – Prodotti Dop e Igp registrati in Emilia-Romagna	28
Tabella 3 – Vini DOC, COCG, e IGT registrati in Emilia-Romagna	28
Tabella 4 - Obiettivi strategici previsti dal Piano PRRB	63

PREMESSA

Il presente Quadro di Riferimento Programmatico, parte integrante dello Studio di Impatto Ambientale ha la funzione di verificare la coerenza del progetto rispetto alla pianificazione urbanistica, territoriale, ai vincoli ed alle norme di settore.

In considerazione delle specifiche caratteristiche del progetto in esame si rende necessaria l'analisi degli strumenti urbanistici e pianificatori di seguito elencati:

- Strumenti di **pianificazione territoriale a livello regionale**:
 - Piano Territoriale Regionale (PTR);
 - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
- Strumenti di **pianificazione territoriale a livello di Area Vasta**:
 - Piano Territoriale Metropolitano (PTM);
- Strumenti di **pianificazione territoriale a livello comunale**:
 - Piano Strutturale Comunale (PSC);
 - Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- Piani in materia di **tutela delle acque**:
 - Piano di Gestione delle Acque;
 - Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- Strumenti di pianificazione in materia di **assetto idrogeologico**:
 - Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSAI);
 - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);
- Strumenti di pianificazione in materia di **rifiuti**:
 - Piano Provinciale per Gestione Rifiuti (PPGR);
 - Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR);
- Piani in materia di **qualità dell'aria**:
 - Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);
 - Piano Provinciale di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA);
- Piano Regionale Integrato dei **Trasporti** (PRIT);
- Vincoli **naturalistici, paesaggistici e archeologici**.

1 UBICAZIONE E INQUADRAMENTO DELLA ZONA DI INTERVENTO

L'intervento interessa in particolare il sito ubicato tra Via Valsellustra e Via Emilia, ad est dell'abitato di Toscanella, nel Comune di Dozza (BO), come mostrato in Figura 1.




Figura 1 – Ubicazione del sito d'interesse

L'area d'interesse è parzialmente occupata da diverse vasche e capannoni, i quali facevano parte dell'ex tintoria. Il sito confina:

- a nord con la via Emilia;
- a est con alcuni edifici residenziali, con dei campi agricoli e con alcune attività industriali / artigianali;
- a sud con dei campi agricoli;
- a ovest con aree verdi di pertinenza di alcuni edifici residenziali isolati e, per un breve tratto, con via Calanco.

2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

La normativa di riferimento per l'individuazione degli strumenti fondamentali della programmazione territoriale e urbanistica è stata aggiornata con l'entrata in vigore, a partire dal 01/01/2018, della L.R. 24 del 21/12/2017. Tale Legge definisce i nuovi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica distinguendo tra:

- **Strumenti di Pianificazione Regionale:**
 - Piano Territoriale Regionale (PTR), caratterizzato dall'integrazione di una componente strategica e una strutturale, che ricomprende e coordina, in un unico strumento di pianificazione relativo all'intero territorio regionale, la disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e la componente territoriale del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT);
- **Strumenti di Pianificazione di Area Vasta:**
 - Piano Territoriale Metropolitano (PTM), predisposto dalla Città Metropolitana di Bologna in coerenza con gli indirizzi del Piano Strategico Metropolitano, avente lo scopo di definire le scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio funzionali alla cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale nonché alla tutela e valorizzazione ambientale dell'area metropolitana;
 - Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV), predisposto dalle Province, eventualmente anche in forma associata ed avente la funzione di pianificazione strategica d'area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e loro Unioni che incidano su interessi pubblici che esulano dalla scala locale;
- **Strumenti di Pianificazione Comunale:**
 - Piano Urbanistico Generale (PUG), che stabilisce la disciplina di competenza comunale sull'uso e la trasformazione del territorio, con particolare riguardo ai processi di riuso e di rigenerazione urbana;
- **Accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica** con i quali, in conformità al PUG, l'amministrazione comunale attribuisce i diritti edificatori, stabilisce la disciplina di dettaglio delle trasformazioni e definisce il contributo delle stesse alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale.

La L.R. 24/2017 precisa, all'art. 3, comma 1, che *"I Comuni [...] avviano il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore e lo concludono nei due anni successivi, con le modalità previste dal presente articolo"*.

Analogamente l'art. 76, comma 1, della medesima legge dispone che *"La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti di area vasta adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa"*.

Essendo stati adeguati ai sensi della nuova Legge Regionale esclusivamente gli strumenti di pianificazione a livello di Area Vasta, ai fini del presente studio si farà ancora riferimento alle disposizioni dei Piani

territoriali comunali predisposti in attuazione della L.R. 20/2000 e s.m.i., ossia il Piano Strutturale Comunale (art. 28) ed il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (art. 29).

2.1 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE

2.1.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA (PTR)

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione delinea la strategia di sviluppo del territorio regionale definendo gli obiettivi per assicurare la coesione sociale, accrescere la qualità e l'efficienza del sistema territoriale e garantire la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali, in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio.

Con **Deliberazione n. 276 del 03 febbraio 2010**, il Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna ha **approvato** il **nuovo PTR**. Tale strumento di programmazione trova le sue motivazioni in quattro ambiti fondamentali:

1. la variabile territoriale si rapporta alle politiche di sviluppo in modo più articolato e complesso che nel passato. Se si riconosce l'esigenza di cogliere e fare leva sulle diverse potenzialità e risorse, il rapporto tra politiche di sviluppo e territorio richiede di scomporre le politiche di settore per renderle più appropriate alle esigenze di sviluppo delle diverse aree;
2. il rapporto ambiente-sviluppo diventa fondamentale per proporre una nuova qualità dello sviluppo stesso. Si presentano tre prospettive che influiscono sulle attività di governo:
 - la tutela di risorse ambientali;
 - la valorizzazione di beni ambientali;
 - il riorientamento della produzione scientifica e tecnologica per definire modelli di produzione e consumo;
3. il superamento dei localismi e l'accrescimento dell'unificazione regionale appaiono centrali per mantenere e qualificare il grado di sviluppo raggiunto;
4. il rafforzamento necessario del sistema delle istituzioni per operare su sistemi maggiormente aperti sia territorialmente che come rapporti di forze economico-sociali.

Nel PTR, dopo un quadro conoscitivo sullo stato delle varie componenti individuate come critiche e/o rappresentative, sono riportati gli obiettivi che si pone e le strategie per il perseguimento degli stessi.

Come principio generale il PTR si propone di promuovere, nell'ottica di un contesto europeo e nazionale, lo sviluppo sostenibile come elemento integrato dei seguenti aspetti:

- **sostenibilità ambientale:** mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali, preservare l'integrità dell'ecosistema e la diversità biologica;
- **sostenibilità economica:** generare, in modo duraturo, reddito e lavoro attraverso la promozione e il sostegno di un sistema economico regionale capace di garantire sviluppo, uso razionale ed efficiente delle risorse, riduzione dell'impiego di quelle non rinnovabili;

- **sostenibilità sociale:** garantire condizioni di benessere umano e accesso alle opportunità distribuite in modo equo, in particolare tra le comunità attuali e quelle future;
- **sostenibilità istituzionale:** coniugare il processo di decentramento dei poteri con lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione interistituzionale.

Gli obiettivi che il PTR si pone, in relazione ai suddetti aspetti sono:

- Qualità territoriale;
- Efficienza territoriale;
- Identità territoriale.

Quattro le principali dimensioni di integrazione del principio di sostenibilità che schematicamente vengono ricondotte ad obiettivo programmatico:

- l'efficienza della produzione e del consumo, intesa come internalizzazione e riduzione dei costi ambientali e valorizzazione nel medio termine di opportunità e vantaggi economici correlati (integrazione della dimensione economica e ambientale) all'accesso di tutti alle risorse e alla qualità ambientale, intesa anche con riferimento ai paesi più poveri del mondo e alle generazioni future (integrazione della dimensione sociale e ambientale);
- la qualità della vita degli individui e delle comunità, intesa come intreccio tra qualità ambientale e degli spazi costruiti, condizioni economiche e di benessere e coesione sociale (integrazione della dimensione sociale, economica e ambientale);
- la competitività locale, intesa come capacità innovativa che investe nel capitale naturale e sociale e valorizza e potenzia le risorse locali (integrazione della dimensione istituzionale, economica e ambientale);
- la "governance locale", ovvero la consapevolezza sui temi della sostenibilità da parte dei governi e delle comunità locali, la capacità di dialogo, di assunzione di responsabilità, di gestione, di investimento e valorizzazione di risorse pubbliche e private, e del suo consolidamento nel tempo (integrazione della dimensione istituzionale, sociale e ambientale).

Altro tema strettamente riconducibile, in senso ampio, all'integrazione è la collaborazione con l'industria e i consumatori al fine di rendere più ecologici i modelli di produzione e consumo. Al proposito si propone di far ricorso a un ampio ventaglio di strumenti, che spaziano:

- da una politica per la produzione e consumo sostenibili,
- alla responsabilità ambientale,
- dalle misure fiscali,
- ad una miglior informazione dei cittadini.

Gli obiettivi del PTR sono articolati secondo le quattro forme di capitale territoriale e sono:

- obiettivi per il capitale cognitivo: sistema educativo, formativo e della ricerca di alta qualità; alta capacità d'innovazione del sistema regionale; attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori;

- obiettivi per il capitale sociale: benessere della popolazione e alta qualità della vita; equità sociale e diminuzione della povertà; integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi (civicness);
- obiettivi per il capitale eco sistemico - paesaggistico: integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica; sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; ricchezza dei paesaggi e della biodiversità;
- obiettivi per il capitale insediativo - infrastrutturale: ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani; alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia; senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica.

La seguente tabella individua obiettivi specifici in relazione alle suddette accezioni.

OBIETTIVI DEL PTR (in termini di risultati/output attesi)			
	Qualità territoriale	Efficienza territoriale	Identità territoriale
CAPITALE ECOSISTEMICO PAESAGGISTICO	Integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica	Sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali	Ricchezza dei paesaggi e della biodiversità
CAPITALE SOCIALE	Benessere della popolazione e alta qualità della vita	Equità sociale e diminuzione della povertà	Integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi (civicness)
CAPITALE COGNITIVO	Sistema educativo, formativo e della ricerca di qualità	Alta capacità d'innovazione del sistema regionale	Attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori
CAPITALE INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE	Ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani	Alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia	Senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica

Tabella 1 – Obiettivi definiti dal Documento Preliminare del PTR in relazione alle forme di capitale territoriale

Le strategie del PTR per il raggiungimento degli obiettivi analizzati si propongono la conservazione, il riuso e la rigenerazione del capitale che costituisce la qualità attraente delle città e dei territori della regione anche al fine di renderla competitiva e proiettarla all'esterno attraverso reti lunghe di relazione.

2.1.2 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)

Versione del Piano analizzata

- PTPR approvato con DCR n. 1388 del 28/01/1993
- Intesa istituzionale per l'adeguamento del PTPR e del Disciplinare attuativo del 4/12/2015

Classificazione dell'area interessata dal progetto**Norme di particolare interesse per l'area di progetto**

- -

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), parte tematica del Piano Territoriale Regionale, si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi.

Il PTPR influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico - ambientale.

La Regione Emilia-Romagna si è dotata del Piano Territoriale Paesistico (PTPR) con Delibera di approvazione del Consiglio Regionale n. 1388 del 28/01/1993.

Con D.G.R. n. 1284 del 23 luglio 2014 è stato approvato l'adeguamento del PTPR, e in data 20/10/2014, la Regione Emilia-Romagna e la direzione regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo hanno siglato un'Intesa istituzionale a tale fine.

Successivamente, sia in Regione, a seguito delle elezioni amministrative, sia nel MiBACT, a seguito del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, si è verificato un processo di riorganizzazione che ha portato alla sottoscrizione ufficiale, il 4 dicembre 2015, di una intesa interistituzionale per l'adeguamento del PTPR e del relativo Disciplinare attuativo precedentemente siglata in data 20/10/2014.

È stato riscontrato che, pur essendo stato approvato oltre 20 anni fa, il PTPR ha nei suoi contenuti alcuni temi moderni ed ancora del tutto attuali, tanto da essere affrontati anche nella Convenzione Europea del Paesaggio aperta alla firma a partire dal 20/10/2000. Per questo motivo, la Regione ha ritenuto non necessario provvedere alla stesura di un Piano Paesaggistico completamente nuovo ed ha invece optato per procedere con il semplice aggiornamento di alcuni dei contenuti del Piano attualmente in vigore.

Nel quadro della programmazione regionale e della pianificazione territoriale e urbanistica, il Piano Territoriale Paesistico persegue i seguenti obiettivi:

- conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
- garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
- assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;

- individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.

Il PTPR provvede, con riferimento all'intero territorio regionale, a dettare disposizioni volte alla tutela:

- dell'identità culturale del territorio regionale, cioè delle caratteristiche essenziali dei sistemi, delle zone e degli elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;
- dell'integrità fisica del territorio regionale.

Per quanto riguarda disposizioni più specifiche, si ricorda che l'entrata in vigore del nuovo PTM approvato con Delibera del Consiglio metropolitano n. 16 del 12/05/2021 non comporta l'abrogazione dei contenuti normativi e cartografici del PTCP che, anche ai sensi dell'art. 76, comma 3, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, costituiscono pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dei contenuti del vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

Si rimanda pertanto al paragrafo seguente per l'analisi delle disposizioni del PTPR, cui il PTM ha dato attuazione.

2.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA

2.2.1 PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO (PTM)

Versione del Piano analizzata

PTM approvato con Delibera del Consiglio metropolitano n. 16 del 12/05/2021

Classificazione dell'area interessata dal progetto

- Territorio urbanizzato

Norme di particolare interesse per l'area di progetto

- Art. 7 delle NTA – Territorio urbanizzato
- Art. 18 delle NTA – Ecosistema delle aree agricole della Pianura Alluvionale
- Art. 28 delle NTA – Riduzione del rischio sismico
- Art. 32 delle NTA – Rifiuti
- Art. 47 delle NTA – Reti ecologiche, della fruizione e del turismo
- Art. 5.2 del PTCP – Aree sottoposte a particolare tutela

Il **Piano Territoriale Metropolitano** è il nuovo strumento di pianificazione territoriale per la Città Metropolitana di Bologna, adottato ai sensi della L.R. 24/2017 con Delibera del Consiglio Metropolitano

n. 42 del 23/12/2020 e successivamente **approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 16 del 12/05/2021**.

La pubblicazione sul BURERT n.157 del 26/05/2021 ne ha determinato l'entrata in vigore, abrogando il previgente PTCP emanato in attuazione della L.R. 20/2000.

Il PTM costituisce l'atto di pianificazione territoriale generale della Città metropolitana di Bologna attraverso cui sono definite, per l'intero territorio di competenza, le scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio, ai fini del contenimento del consumo di suolo, della valorizzazione dei servizi ecosistemici, della tutela della salute, della sostenibilità sociale, economica e ambientale degli interventi di trasformazione del territorio, dell'equità e razionalità allocativa degli insediamenti nonché della competitività e attrattività del sistema metropolitano.

Dalla data di entrata in vigore del PTM sono abrogati il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), tuttavia non sono abrogati i contenuti normativi e cartografici del medesimo PTCP che, anche ai sensi dell'art. 76, comma 3, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, costituiscono pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dei contenuti del vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e del vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA).

Dall'analisi della Tavola 1 "Carta della struttura" del PTM (Figura 2) si evince che la maggior parte dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto ricade nel territorio urbanizzato, e, in particolare, nei *"Centri abitati e altre aree comprese nel territorio urbanizzato"* ai sensi dell'art.7 delle NTA.




Figura 2 - Estratto della Tavola 1 "Carta della struttura" del PTM su base CTR. Il contorno rosso indica il perimetro dell'impianto [Fonte: <https://cartografia.cittametropolitana.bo.it/ptmtav1/>]

Si riporta di seguito l'art. 7 appena citato, il quale rimanda al Piano Urbanistico Generale (PUG) per ulteriori approfondimenti. Dal momento che per il comune in esame il PUG non è ancora stato realizzato, si rimanda all'analisi dei piani urbanistici del Comune di Dozza per un'analisi più dettagliata (cfr. § 3).

Art. 7 – Territorio urbanizzato

1. (P) Ferma restando la competenza dei PUG in relazione all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, il PTM, ai fini della definizione dell'ambito di applicazione dei propri contenuti in conformità all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e, in particolare, in relazione all'individuazione e alla rappresentazione della griglia degli elementi strutturali che connotano il territorio extraurbano definita dal presente Piano ai sensi dell'art. 35 nonché in ordine alla disciplina del territorio rurale ai sensi dell'art. 36, assume il perimetro del territorio urbanizzato così come individuato ai sensi degli artt. 6 e 32 della medesima legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

La parte del progetto che comprende il piazzale adibito a manovra e sosta dei mezzi pesanti ricade invece in un'area classificata come "Ecosistema agricolo", che comprende le "Aree agricole della Pianura Alluvionale" ed è regolato dall'art. 18 delle NTA del PTM.

A tal proposito si evidenzia fin d'ora come la destinazione dell'area interessata dal piazzale nel presente Piano e quella individuata dai piani comunali PSC e RUE non appaia allineata. Come viene illustrato nel seguito (cfr. § 3), quest'ultimi classificano infatti tale area come "Ambiti prevalentemente produttivi / terziari comunali esistenti – ASP-C".

Come riportato nelle norme di Piano, gli **ecosistemi agricoli** comprendono i terreni interessati da colture, i terreni con coperture erbacee ed i terreni temporaneamente incolti, fornendo alcuni servizi ecosistemici essenziali, quali servizi di supporto alla vita, come ad esempio la produzione di biomassa o la trasformazione di nutrienti e acqua, il mantenimento della biodiversità agricola, la creazione e mantenimento degli habitat, produzione alimentare, e i servizi culturali, in termini di l'attrattività connessa alle identità dei luoghi.

Gli obiettivi generali prefissati dal PTM hanno lo scopo di assicurare i servizi ecosistemici essenziali forniti dagli ecosistemi agricoli, proteggendo il suolo e le acque sotterranee dai fenomeni di degrado, riducendo il consumo di suolo, tutelando la protezione dei caratteri identitari dei territori e implementando la sicurezza alimentare. Tali obiettivi sono perseguibili anche attraverso la regolamentazione della attività diverse da quelle agricole, le quali devono sostanzialmente permettere la tutela delle risorse naturali e della produzione agricola.

L'articolo di riferimento per tale area è l'art. 18 delle NTA ed è riportato di seguito.

Art. 18 – Ecosistema agricolo della pianura

2. (P) Nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 7.4, 7.5 e 8.2 delle norme del PTCP allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione, rispettivamente, degli articoli 25 e 31 delle norme del PTPR, e di quanto stabilito al precedente comma 1, le nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 50 delle presenti norme del PTM non sono ammesse nelle aree agricole rientranti:

a) nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 e nelle zone di tutela naturalistica non incluse nelle aree soprarichiamate e nelle zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura;

b) nelle aree di valore archeologico, quali i Complessi archeologici e le Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, o di valore storico, quali le zone di tutela della struttura centuriata, i Complessi architettonici storici non urbani e le relative aree di pertinenza.

3. (P) Fermo restando quanto previsto dall'art. 8.2, comma 10, delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente recepimento e integrazione delle norme del PTPR, nel caso di centri abitati ubicati all'interno di zone di tutela della struttura centuriata nei quali risulti impossibile individuare alternative localizzative, un nuovo insediamento può essere realizzato purché attraverso una sistemazione del tessuto urbano coerente con la relativa organizzazione storica. Nella ValSAT accedente all'Accordo operativo o ad altro strumento attuativo deve essere data specifica evidenza delle scelte insediative e distributive funzionali a mantenere e salvaguardare gli elementi a tal fine coinvolti.

4. (P) La realizzazione di nuovi insediamenti che interessino le aree di "Concentrazione di materiali archeologici" così come disciplinate dall'art. 8.2 delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dell'art. 21 del PTPR, è subordinata all'effettuazione di sondaggi preliminari svolti unitamente al competente organo periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.

5. (P) **Le nuove urbanizzazioni nelle Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina/pianura ubicate nella pianura alluvionale sono subordinate al mantenimento di una superficie permeabile non inferiore al 20% della superficie territoriale dell'insediamento ricadente nell'area di ricarica, in caso di insediamenti produttivi, e non inferiore al 35%, in caso di insediamenti residenziali/terziari.**

6. (P) **Lungo la direttrice della Via Emilia i nuovi insediamenti non possono interessare gli spazi aperti che separano tra loro i centri abitati,** in quanto la relativa salvaguardia concorre al perseguimento del più generale obiettivo di valorizzazione e qualificazione della medesima direttrice della Via Emilia in relazione al corrispondente carattere identitario per il territorio metropolitano.

7. (P) I nuovi insediamenti non possono interessare varchi e discontinuità individuati nella Carta delle reti ecologiche della fruizione e del turismo [...].

L'area di intervento non ricade in "aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 e nelle zone di tutela naturalistica non incluse nelle aree soprarichiamate e nelle zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura" né in "aree di valore archeologico, quali i Complessi archeologici e le Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, o di valore storico, quali le zone di tutela della struttura centuriata, i Complessi architettonici storici non urbani e le relative aree di pertinenza".

L'area non ricade neppure "all'interno di zone di tutela della struttura centuriata" o in "aree di concentrazione di materiali archeologici".

Per le caratteristiche dell'area in esame le indicazioni potenzialmente pertinenti sono contenute nell'art. 18, comma 5 e 6. In particolare, qualora l'area adibita a piazzale venisse considerata quale "nuova urbanizzazione", dato che questa ricade in una zona di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina/pianura della pianura alluvionale, si applicherebbe quanto prescritto dal comma 5 dell'art. 18 delle NTA di Piano. In tale comma viene riportato che, nel caso di insediamenti produttivi, le nuove urbanizzazioni sono subordinate al mantenimento di una superficie permeabile non inferiore al 20% della superficie territoriale dell'insediamento ricadente nell'area di ricarica.

L'area ricadente nell'Ecosistema agricolo della pianura, dedicata esclusivamente alla viabilità interna ed al parcheggio dei mezzi pesanti, sarà occupata per circa il 30% della superficie: la superficie restante verrà mantenuta a verde, ottemperando pertanto alla prescrizione dell'art. 18 comma 5.

Il piazzale dedicato alla viabilità non ricade inoltre in uno spazio aperto tra centri abitati lungo la Via Emilia, ma in un'area racchiusa tra spazi già urbanizzati e edificati e pertanto risulta coerente anche con il comma 6 del presente articolo.

In ogni caso si ritiene che l'occupazione di una porzione di area ricadente nell'Ecosistema agricolo della pianura non si configuri come nuova urbanizzazione, trattandosi di un'area esclusivamente adibita alla viabilità dell'impianto che invece ricade in territorio urbanizzato.

In tal senso si evidenzia che l'art. 5 della L.R. 24/2017 prevede che (comma 2) *"il consumo di suolo è consentito esclusivamente per opere pubbliche e opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico [...] nei soli casi in cui non esistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse"*. Inoltre (comma 4) *"i nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato non devono accrescere la dispersione insediativa, individuando soluzioni localizzative contigue a insediamenti esistenti o convenzionati e funzionali alla riqualificazione del disegno dei margini urbani e al rafforzamento dell'armatura territoriale esistente"*.

La porzione dell'impianto adibita a piazzale e manovra dei mezzi pesanti che ricade all'esterno del territorio urbanizzato risulta contigua all'insediamento esistente (il territorio urbanizzato in cui ricade lo stabilimento produttivo oggetto di riconversione) e sarà funzionale all'impianto di trattamento rifiuti per cui l'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sancisce la pubblica utilità.

È evidente come l'area destinata alla viabilità non possa essere ubicata in altra area, se non in adiacenza a quella dello stabilimento.

Va inoltre evidenziato che l'art. 6 della medesima legge prevede che (comma 5) *"previa valutazione che non sussistano ragionevoli alternative localizzative che non determinino consumo di suolo, non sono computate ai fini del calcolo della quota massima di consumo di suolo di cui al comma 1 le aree che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate per la realizzazione: [...] a) di opere pubbliche di rilievo sovracomunale e di opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico; b) di interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero di interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività, ad esclusione degli interventi che comportino la trasformazione di un esercizio commerciale in una struttura di vendita o insediamento commerciale di rilievo sovracomunale"*.

È evidente come l'occupazione di una ristretta porzione di area ricadente nell'ecosistema agricolo costituisca un intervento necessario per lo sviluppo e la trasformazione di attività già insediata (intesa come attività produttiva / industriale, sebbene non più in esercizio) in un lotto contiguo e sia finalizzata al corretto esercizio di un'attività di pubblico interesse, quale è il trattamento di rifiuti.

Si richiama infine la disciplina delle "nuove urbanizzazioni", contenuta nell'art. 35 della L.R. 24/2017, riportato di seguito.

Art. 35 – Disciplina delle nuove urbanizzazioni

1. Le nuove urbanizzazioni sono attuabili, al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato o nelle aree permeabili collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato che non siano dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, nell'osservanza degli articoli 5 e 6, del comma 4 dell'articolo 8, dell'ultimo periodo della lettera e) del comma 1 dell'articolo 9, del comma 4 dell'articolo 11 e del comma 4 dell'articolo 13

2. Per le nuove urbanizzazioni la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale stabilisce i requisiti prestazionali e le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale nonché il concorso delle nuove previsioni alla realizzazione del fabbisogno di edilizia residenziale sociale, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, nel rispetto delle dotazioni minime di aree pubbliche di cui al comma 3 del presente articolo. In particolare, i nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato devono assicurare la contemporanea realizzazione, oltre alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, delle seguenti opere:

- a) le attrezzature e gli spazi collettivi richiesti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale;
- b) le condizioni di accessibilità tra cui i sistemi per la mobilità ciclabile e pedonale protetta nonché, compatibilmente con le condizioni locali, il trasporto pubblico locale;
- c) i servizi idrici integrati e le altre reti e impianti tecnologici ed energetici;
- d) le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e le dotazioni ecologiche ed ambientali, stabilite ai sensi degli articoli 20 e 21, le quali non sono oggetto di computo dal contributo di costruzione e non possono essere monetizzate [...]

Risulta quindi evidente che l'intervento di cui trattasi, per la porzione ricadente nell'Ecosistema agricolo della pianura, non costituisca una nuova urbanizzazione; il relativo consumo di suolo rientra nei casi previsti dalla L.R. 24/2017

Dall'analisi della Tavola 2 "Carta degli ecosistemi" del PTM, di cui si riporta uno stralcio in Figura 3, risulta che l'area destinata alla realizzazione dell'impianto in esame ricade nel "Territorio urbanizzato" (ecosistema urbano), normato dall'art. 7 delle NTA di Piano già esaminato.

La parte di impianto che comprende il piazzale adibito a manovra e sosta dei mezzi pesanti ricade anche nelle "Aree agricole della Pianura Alluvionale" e nelle "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura", mentre ricade interamente all'esterno delle "Zone di rispetto delle sorgenti e pozzi".

Non si rileva inoltre alcuna interferenza con gli elementi di interesse storico, archeologico e paesaggistico.

Una minima parte del piazzale ricade inoltre in "Aree agricole su terrazzi alluvionali", normate dagli articoli 16-17 delle NTA.




Figura 3 - Stralcio della Tavola 2 "Carta degli ecosistemi" del PTM. Il contorno rosso indica il perimetro dell'impianto
[Fonte: <https://cartografia.cittametropolitana.bo.it/ptmtav2/>]

Il comma 2 c) dell'art. 17 indica che le nuove urbanizzazioni appartenenti alle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura non ricadenti nelle aree di tipo A sono ammissibili previa verifica dell'impatto ambientale e paesaggistico solamente laddove non sia possibile individuare alternative localizzative, al fine di permettere il rispetto delle aree non impermeabilizzate che consentono la ricarica delle falde acquifere.

Il comma 3 dello stesso articolo, riportato di seguito, afferma invece che le nuove urbanizzazioni sono consentite anche nelle zone classificate come "terrazzi alluvionali" a patto che vengano rispettati gli articoli 5.2 e 5.3 del PTCP allegati al PTM.

Art. 17 – Ecosistema agricolo della montagna/collina

2. (P) Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, le nuove urbanizzazioni sono assoggettate alle seguenti limitazioni:

a) non sono ammesse nelle aree protette, nei siti Rete Natura 2000 e nelle zone di tutela naturalistica di cui all'art. 7.5 delle norme del PTCP e allegate al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dell'art. 25 delle norme del PTPR non incluse nelle aree qui richiamate;

b) fermo restando il rispetto degli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale e, in particolare, recepimento delle norme del PTA, non possono interessare le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo A;

c) **sono ammissibili nelle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura non ricadenti nelle aree di tipo A di cui agli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP allegati al PTM, previa verifica dell'impatto ambientale e paesaggistico e solamente laddove risulti impossibile individuare alternative localizzative**, in virtù del valore ambientale delle aree agricole residue e delle aree aperte non impermeabilizzate che consentono la ricarica delle falde acquifere sotterranee nonché del valore paesaggistico della fascia territoriale pedecollinare interessata dalle acque sotterranee che costituisce la prima quinta collinare sulla pianura. In ogni caso, **il nuovo insediamento non può mai interessare gli spazi aperti che separano tra loro i centri abitati lungo la Via Emilia**, in quanto la relativa salvaguardia concorre al perseguimento del più generale obiettivo di valorizzazione e qualificazione della direttrice della Via Emilia avuto riguardo al corrispondente carattere identitario per il territorio metropolitano.

3. (P) La realizzazione di nuove urbanizzazioni che interessino le seguenti aree ricadenti nelle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano: "terrazzi alluvionali", "aree di alimentazione delle sorgenti", "zone di riserva", zone di protezione delle captazioni di acque superficiali e le aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano ("zone di tutela e zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ad uso acquedottistico") è consentita nel rispetto delle condizioni degli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale.

4. (P) La realizzazione di nuove urbanizzazioni che interessino le aree di "Concentrazione di materiali archeologici", così come disciplinate dall'art. 8.2 delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dell'art. 21 del PTPR, è subordinata all'effettuazione di sondaggi preliminari svolti unitamente al competente organo periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004. La realizzazione di nuove urbanizzazioni non è consentita nei "Complessi archeologici" e nelle "Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica" così come disciplinate dall'art. 8.2 delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dell'art. 21 del PTPR.

Più dettagliatamente, l'area in esame:

- non ricade in aree protette, in siti Rete Natura 2000 e nelle zone di tutela naturalistica;
- non ricade in zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo A;
- pur ricadendo in zone di protezione delle acque sotterranee di tipo B, vista la sua destinazione, non è possibile individuare valide alternative localizzative per l'area adibita a piazzale; inoltre il sito non ricade in uno spazio aperto tra centri abitati lungo la Via Emilia, ma in un'area racchiusa tra spazi già urbanizzati e edificati;
- non ricade in zone interessate da concentrazione di materiali archeologici.

In conclusione, è possibile affermare che, anche considerando che non si ritiene che l'intervento in oggetto si configuri come nuova urbanizzazione, l'intervento risulta conforme alle disposizioni dell'art. 17 del PTM anche per la porzione del piazzale ricadente negli ecosistemi agricoli.

Per approfondire l'aspetto relativo alle zone di protezione delle acque sotterranee, si analizza di seguito la Tavola 2B dell'Allegato A al PTM (Figura 4), dalla quale si evince che l'area di interesse è interamente classificata come "Zone protezione acque sotterranee nel territorio pedecollinare e pianura" di tipo B, ai sensi degli art. 5.2 e 5.3 del PTCP (ora allegato al PTM).

Le zone in cui sono situate le vasche del depuratore e parte del capannone comprendono anche i "Terrazzi alluvionali", definiti dall'art.5.2 come *"depositi alluvionali di forma tabulare e spessore variabile, la cui granulometria è quanto mai eterogenea, ghiaie, sabbie, limi, la cui messa in posto e organizzazione è condizionata dal regime idraulico e dalla capacità di trasporto della corrente alluvionale"*; per tali aree il Piano e non fornisce ulteriori prescrizioni particolari.

In particolare, all'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo B, non sono consentite l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile, né la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi, prevedendo invece disposizioni specifiche relativamente ad attività agrozootecniche ed estrattive. Lo stesso articolo prevede inoltre il mantenimento di percentuali specifiche di superficie permeabile rispetto all'intera superficie territoriale ricadente in area B (20% per insediamenti produttivi), ad esclusione di ambiti ricadenti entro il territorio urbanizzato.

L'articolo rimanda infine all'Allegato O del PTCP, a sua volta allegato al PTM della Città Metropolitana di Bologna, per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento.

Per quanto riguarda gli impianti di gestione rifiuti, il comma 3 dell'art. 5.3 riporta vincoli esclusivamente per le discariche di rifiuti pericolosi, senza menzionare altri impianti di trattamento rifiuti.

Si riportano di seguito le parti d'interesse degli articoli appena citati:

Art. 5.2 del PTCP – Aree sottoposte a particolare tutela

3. (P) Le "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" sono riportate nella Tavola 2B e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare, a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici, che presentano, in profondità, le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici, finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano. Le disposizioni riguardanti tali zone di protezione sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee; per esse si applica la disciplina di cui al successivo articolo 5.3, che costituisce elemento di attuazione e approfondimento delle Norme del PTA regionale, in coerenza con i contenuti delle disposizioni stabilite dal PTPR all'art. 28. Tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi che sono suddivise in quattro diverse tipologie in funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica:

- Aree di ricarica di tipo A (di cui all'art. 5.3 punto 2) aree caratterizzate da ricarica diretta della falda [...].
- **Aree di ricarica di tipo B (di cui all'art. 5.3 punto 3) aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda [...].**
- Aree di ricarica di tipo C (di cui all'art. 5.3 punto 4) aree caratterizzate da scorrimento superficiale delle acque di infiltrazione [...].
- Aree di ricarica di tipo D (di cui all'art. 5.3 punto 5) aree di pertinenza degli alvei fluviali dei fiumi Samoggia, Lavino, Reno, Savena, Idice, Sillaro e Santerno [...].

Art. 5.3 del PTCP – Norme per la tutela delle Aree di cui all'art.5.2

1.(D) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee" di cui all'art. 5.2, i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, dovranno promuovere il mantenimento

delle superfici coltivate limitando e contenendo i cambiamenti di destinazione d'uso ai fini di nuova urbanizzazione, anche attivando politiche di perequazione urbanistica [...].

3.(P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo B:

- le attività agrozootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III);

- non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;

- **non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;**

- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni [...]

- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;

- **gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 20% della superficie territoriale ricadente in zona B, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva (per le Apea cfr. art. 4.8 punto 6) e commerciale, e pari almeno al 35% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.). Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti. Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazioni o dai nuovi interventi edilizi.**




Figura 4 – Stralcio della Tavola 2B dell'Allegato A al PTM [fonte: <https://cartografia.cittametropolitana.bo.it/ptmallegatoa/>]

La Tavola 3 “Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell’assetto dei versanti”, di cui si riporta uno stralcio in Figura 5, per l’area in esame rimanda direttamente Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI) – Bacino del Reno. Una piccola porzione dell’area interessata dal progetto (ad ovest) è classificata come “U.I.E. idonee o con scarse limitazioni ad usi urbanistici”, in cui si applica quanto previsto dalla medesima pianificazione di bacino vigente.

L’intera area ricade poi in un “Ambiti di controllo degli apporti d’acqua in pianura” per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche; anche tali aspetti sono normati dal Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI).

Si rimanda pertanto al § 4.2.2 per l’analisi di dettaglio del citato Piano.




Figura 5 – Stralcio della Tavola 3 “Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell’assetto dei versanti” del PTM
[Fonte: <https://cartografia.cittametropolitana.bo.it/ptmtav3/>]

Dall’analisi della Tavola 4 “Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali” si evince che gran parte dell’area in esame ricade nell’area “B – Depositi di margine appenninico-padano” (Figura 6). Una parte minore dell’area viene invece classificata come “AV-Detriti \leq 15°”.




Figura 6 – Stralcio della Tavola 4 “Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali” del PTM

[Fonte: <https://cartografia.cittametropolitana.bo.it/ptmtav4>]

Entrambe le zone sono disciplinate dall’art. 28 delle Norme di Piano, di seguito riportato per le parti di interesse:

Art. 28 – Riduzione del rischio sismico

1. (P) Il PTM individua le tipologie di aree suscettibili di effetti locali di cui al presente comma, nel rispetto dei contenuti della delib. di Giunta regionale dell’Emilia-Romagna 29 aprile 2019, n. 630. I Comuni, nell’ambito della redazione degli strumenti urbanistici, approfondiscono, integrano ed eventualmente modificano con riferimento al corrispondente territorio le perimetrazioni individuate dal PTM. All’esito delle predette attività, sulle aree così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali si applicano le seguenti disposizioni:

[...]

Prescrizioni per gli interventi edilizi diretti

8. (P) Nei casi di interventi edilizi diretti nel territorio urbanizzato ed extraurbano, compreso l’edificato sparso e discontinuo individuato dal PUG ai sensi dell’art. 36 comma 4 della legge regionale Emilia- Romagna n. 24/2017, si applicano le Norme Tecniche per le Costruzioni in zona sismica e la richiesta del titolo edilizio deve essere corredata da una relazione geologica e di caratterizzazione sismica. [...].

Per quanto riguarda il comma 1, si rimanda all’analisi degli strumenti urbanistici di cui si è dotato il Comune di Dozza (cfr. § 3). In merito al comma 8, **gli interventi in progetto si configurano tra quelli edilizi diretti, nel PAUR viene ricompresa anche la domanda per l’idoneo titolo edilizio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività con inizio dei lavori differito), nell’ambito del quale è stata predisposta anche la presismica e la relazione geologica.**

Dall’analisi della Tavola 5 “Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo” (Figura 7) si evince che la maggior parte dell’area è classificata come “Ecosistema urbano”; la porzione di piazzale è classificata come “Fascia di connessione collina/pianura (direttrice Via Emilia)”.




Figura 7 – Stralcio della Tavola 5 “Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo” del PTM. Il contorno rosso indica il perimetro dell’impianto [Fonte: <https://cartografia.cittametropolitana.bo.it/ptmtav5>]

La fascia di connessione collina/pianura costituisce l’ambito di interconnessione tra il sistema appenninico e quello della pianura alluvionale e ricomprende la fascia delle conoidi alluvionali dei fiumi appenninici e la fascia del processo evolutivo della direttrice via Emilia.

Il comma 7 dell’art. 47 ammette un’espansione delle attività produttive esistenti solo nel caso in cui non sia possibile trovare alternative localizzative. Il nuovo impianto verrebbe costruito al posto dell’esistente ex Tintoria Martelli, dove sono già presenti alcune parti di impianto (ad esempio vasche e capannoni) e per questo motivo non si ritiene possibile individuare una posizione alternativa per la parte di piazzale adibita alla viabilità.

Art. 47 – Reti ecologiche, della fruizione e del turismo

7. (P) Nella fascia di connessione collina/pianura, rappresentata nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo, gli eventuali interventi all’esterno del territorio urbanizzato:

- a) non devono interessare gli spazi aperti fra i centri abitati lungo la via Emilia;
- b) non devono comportare nuovi insediamenti **o ampliamenti di attività produttive esistenti**, a meno che non sia possibile reperire alternative localizzative, nell’ambito pedecollinare ricadente nelle zone di protezione delle acque sotterranee.

Riguardo ai criteri di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, l’art.32 delle NTA di Piano, in conformità al PRGR, **individua le aree nelle quali gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti non sono ammissibili e le aree nelle quali la realizzazione di tali impianti è subordinata a condizioni.**

Come è possibile osservare dalla Figura 8, **il sito in esame ricade in aree idonee ma subordinate a condizioni e l’unico vincolo a cui è sottoposta l’area in esame è legato alla classificazione come area di ricarica della falda di tipo B**, per le quali si applicano le disposizioni previste dall’art. 5.3, commi 3 e 4, del PTA e dal relativo allegato O, allegati al PTM, già oggetto di analisi nel presente paragrafo.




Figura 8 – Stralcio della tavola dell'Allegato 7 al PTM "Gestione dei rifiuti"

Da un'analisi delle indicazioni localizzative riportate dal PTM emerge che l'impianto ricade all'interno delle fasce di rispetto relative agli elettrodotti, zone in cui gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti sono ammessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali e alle condizioni stabilite dagli enti gestori delle infrastrutture.

Si rimanda pertanto all'analisi del PSC per ulteriori dettagli (cfr. § 3.1).

Non vi sono elementi di incoerenza con le indicazioni localizzative del presente Piano, in quanto l'impianto:

- non svolgerà attività di smaltimento di rifiuti contenenti amianto;
- non ricade nell'ecosistema delle acque correnti;
- non ricade nell'ecosistema delle acque ferme;
- non ricade negli ecosistemi forestale e arbustivo;
- non ricade nell'ecosistema calanchivo;
- non ricade all'interno di aree protette, di Siti della Rete Natura 2000 o in zone di tutela naturalistica e nei geositi non inclusi in aree protette nonché nei dossi;
- non ricade nel sistema dei crinali e nel sistema collinare;
- non ricade in aree agricole di collina – montagna costituenti zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, né in aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura;

- non ricade in aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate;
- non ricade in zone di interesse storico - testimoniale e sugli elementi di interesse storico – testimoniale;
- non ricade in aree di cui agli artt. 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004;
- non ricade in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici di cui al R.D. n. 3267 del 30/12/1923.

Riguardo alla porzione di impianto ricadente nell'ecosistema agricolo, tra le indicazioni localizzative per gli impianti di trattamento rifiuti nell'art. 32 al comma 25 viene indicato che:

(P) Nell'ecosistema agricolo:

a) non sono ammessi depositi di materiali a cielo aperto, salvi quelli necessari all'attività agricola aziendale;

b) la previsione di impianti per la gestione di rifiuti è ivi comunque subordinata alla relativa previsione da parte di uno strumento di pianificazione statale e/o regionale.

c) in sede di puntuale localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, si dovrà necessariamente tenere conto degli obiettivi di tutela del territorio con produzioni agroalimentari di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 228/2001, con marchio DOP, IGP, STG, IGT, DOC, DOCG, o incluse nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali. Dalle aree su cui insistono le produzioni così identificate dovrà essere lasciata una fascia di rispetto da individuarsi in sede di autorizzazione ambientale.

Per quanto riguarda la lettera b), si rileva che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRRG – cfr. § 4.3.1) non pianifica la realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti quali quelli oggetto di trattamento nell'impianto.

Pertanto al § 7.4.5 della Relazione del PRGR viene indicato che *“Il Piano intende promuovere il recupero dei rifiuti da spazzamento stradale auspicando la localizzazione di impianti idonei sul territorio regionale. Considerato che è stato realizzato a Piacenza un impianto per il trattamento/recupero di tali rifiuti dotato di una potenzialità pari a 30.000 t/a, per coprire il fabbisogno complessivo previsto per il 2027, a livello regionale, sarebbe necessaria la realizzazione di un ulteriore impianto da localizzarsi preferibilmente nella porzione centrale/orientale della Regione”.*

Le azioni di Piano sono pertanto: *“Al fine di incrementare il recupero dei residui di spazzamento stradale, le azioni che il Piano propone sono: - Promozione dell'aumento della quota di rifiuti recuperata rispetto a quella smaltita; - Promozione della localizzazione di impianti per il recupero dei rifiuti da spazzamento stradale con particolare attenzione alla necessità di dare copertura a tutto il territorio regionale”.*

Pertanto, va evidenziato che nella porzione di impianto ubicata nell'ecosistema agricolo non si svolgerà alcuna attività di trattamento di rifiuti (neppure le operazioni di pesatura): tale area è destinata unicamente e solamente alla viabilità e sosta (attesa) dei mezzi pesanti, in modo tale da potere operare in sicurezza. Non si ritiene quindi che vi sia alcuna incongruenza rispetto ai criteri localizzativi per impianti di trattamento rifiuti previsti dal PTM.

Per quanto riguarda la lettera c), nella Regione Emilia-Romagna sono registrate le seguenti produzioni di qualità ai sensi del D. Lgs. 228/2001:

Prodotti Dop e Igp	
<ul style="list-style-type: none"> • Aceto balsamico di Modena Igp • Aceto balsamico tradizionale di Modena Dop • Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia Dop • Aglio di Voghiera Dop • Agnello del Centro Italia Igp • Amarene brusche di Modena Igp • Anguria reggiana Igp • Asparago verde di Altedo Igp • Cappellacci di zucca ferraresi Igp • Casciotta d'Urbino Dop • Ciliegia di Vignola Igp • Coppa di Parma Igp • Coppa piacentina Dop • Coppia ferrarese Igp • Cotechino Modena Igp • Culatello di Zibello Dop • Formaggio di Fossa di Sogliano Dop • Fungo di Borgotaro Igp • Grana Padano Dop • Marrone di Castel del Rio Igp • Melone mantovano Igp • Mortadella Bologna Igp 	<ul style="list-style-type: none"> • Olio extravergine di oliva Brisighella Dop • Olio extravergine di oliva Colline di Romagna Dop • Pampapato o Pampepato di Ferrara Igp • Pancetta piacentina Dop • Parmigiano-Reggiano Dop • Patata di Bologna dop • Pera dell'Emilia-Romagna Igp • Pesca e nettarina di Romagna Igp • Piadina Romagnola Igp • Prosciutto di Modena Dop • Prosciutto di Parma Dop • Provolone Valpadana Dop • Riso del Delta del Po Igp • Salama da sugo Igp • Salame Cremona Igp • Salame Felino Igp • Salame piacentino Dop • Salamini italiani alla cacciatora Dop • Scalogno di Romagna Igp • Squacquerone di Romagna Dop • Vitellone bianco dell'Appennino centrale Igp • Zampone Modena Igp

Tabella 2 – Prodotti Dop e Igp registrati in Emilia-Romagna

Vini DOCG	
• Colli Bolognesi Pignoletto	• Romagna Albana
Vini DOC	
<ul style="list-style-type: none"> • Bosco Eliceo • Colli Bolognesi • Colli d'Imola • Colli di Faenza • Colli di Parma • Colli di Rimini • Colli di Scandiano e di Canossa • Colli Piacentini • Colli Romagna Centrale • Gutturino 	<ul style="list-style-type: none"> • Lambrusco di Sorbara • Lambrusco Grasparossa di Castelvetro • Lambrusco Salamino di Santa Croce • Modena o di Modena • Ortrugo dei Colli Piacentini • Pignoletto • Reggiano • Reno • Romagna
Vini IGT	
<ul style="list-style-type: none"> • Bianco di Castelfranco Emilia • Emilia o dell'Emilia • Forlì • Fortana del Taro • Ravenna 	<ul style="list-style-type: none"> • Rubicone • Sillaro o Bianco del Sillaro • Terre di Veleja • Val Tidone

Tabella 3 – Vini DOC, COCG, e IGT registrati in Emilia-Romagna

Risulta pertanto opportuno di seguito svolgere alcune valutazioni per attestare che l'attività condotta dallo stabilimento non rechi pregiudizio alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari

interessati. A tal fine si individuano i seguenti fattori di pressione come potenzialmente in grado di generare impatti sulle produzioni agricole:

- scomparsa dei suoli idonei alla crescita;
- presenza, nel terreno, nelle acque o nell'atmosfera, di particolari sostanze chimiche;
- modifiche alla salinità delle acque e dei suoli;
- variazioni dei livelli idrici dovuto a captazioni idriche;
- diminuzione o aumento dell'ombreggiamento, tali da compromettere le colture.

Il progetto proposto non determinerà alcuno dei fattori di pressione sopra proposti in quanto:

- non determinerà consumo di suolo esterno al perimetro dell'impianto;
- non determinerà la presenza, nel terreno, nelle acque o nell'atmosfera, di particolari sostanze chimiche;
- non determinerà modifiche alla salinità delle acque e dei suoli;
- non determinerà variazioni dei livelli idrici dovuto a captazioni idriche;
- non determinerà una significativa variazione dell'ombreggiamento.

È quindi possibile attestare che l'attività di trattamento rifiuti, anche nella sua configurazione di progetto, non recherà alcun pregiudizio alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli, con particolare riferimento a produzioni agricole di qualità e tipicità.

3 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE – COMUNE DI DOZZA (BO)

L'impianto in oggetto ricade totalmente nel Comune di Dozza (BO), per il quale non sono ancora stati adeguati gli strumenti di pianificazione previsti dalla legge L.R. 24/2017. Ai fini del presente studio si fa pertanto riferimento alle disposizioni dei Piani predisposti in attuazione della L.R. 20/2000 e s.m.i., ossia Piano Strutturale Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio, oltre al Piano di Classificazione acustica.

Gli strumenti urbanistici appena citati sono stati approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2018 ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m.i. e sono entrati in vigore il 30/05/2018, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Si sottolinea che, a partire dalla data di entrata in vigore dei piani comunali, il Piano Regolatore Generale ha cessato di avere applicazione e pertanto tale piano non verrà analizzato nel presente elaborato.

3.1 PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)

Versione del Piano analizzata

- PSC approvato con Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2018

Classificazione dell'area interessata dal progetto

• Ambiti produttivi terziari e comunali ASP-C

Norme di particolare interesse per l'area di progetto

- Art. 2.2.6 delle NTA – Potenzialità archeologiche
- Art. 3.1.10 delle NTA – Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura
- Art. 4.1.3 delle NTA – Fasce di rispetto stradale
- Art. 4.1.5 delle NTA – Elettrodotti
- Art. 5.2.8 delle NTA – Ambiti produttivi e terziari comunali (ASP_C)

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale, predisposto ai sensi della L.R.20/2000 e s.m.i., che viene elaborato dal Comune con riferimento al proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e tutelarne l'integrità fisica, ambientale e culturale. Il PSC offre un quadro completo delle risorse naturali e delle caratteristiche del territorio in base alle quali: fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni; individua le infrastrutture di maggiore rilevanza; definisce le trasformazioni che possono essere attuate direttamente.

Il PSC classifica il territorio comunale in territorio urbanizzato, territorio urbanizzabile e territorio rurale. Per ciascuno vengono stabilite le caratteristiche urbanistiche e funzionali oltre agli obiettivi di qualità da perseguire nella pianificazione coordinata (RUE).

Dall'analisi della **Tavola 1** "Assetto del territorio" (Figura 9) emerge che l'area in esame ricade interamente nel perimetro del territorio urbanizzato ed è regolata dall'art. 5.2.1 delle NTA, che individua il tessuto

urbano con un perimetro continuo comprendente tutte le aree edificate con continuità o in costruzione e i lotti interclusi.

L'area in esame è inoltre classificata come "Ambiti prevalentemente produttivi/terziari comunali esistenti – ASP-C" e pertanto è soggetta all'art. 5.2.8 delle NTA di Piano, riportato parzialmente di seguito. L'obiettivo del Piano per tali aree è quello di favorire una localizzazione di attività congrue con l'insediamento esistente ed implementare i servizi connessi all'efficienza produttiva delle aziende. Si segnala che il RUE può prevedere ulteriori sottocategorie in funzione delle specificità delle diverse parti del territorio e si rimanda al relativo capitolo per ulteriori dettagli (cfr. § 3.2).

Art. 5.2.8 – Ambiti produttivi e terziari comunali (ASP_C)

1. **Gli ambiti produttivi e terziari di rilievo comunale consolidati esistenti** sono destinati alla conservazione del tessuto urbano e del sistema delle dotazioni attraverso interventi di variazione e miglioramento funzionale delle stesse, **integrando e ampliando soprattutto servizi connessi all'efficienza produttiva delle aziende**; è ammessa una implementazione delle destinazioni d'uso che non producano effetti rilevanti sulle dotazioni esistenti [...].

Per gli ambiti ASP_C è ammessa una implementazione delle destinazioni d'uso che non producano effetti rilevanti sulle dotazioni esistenti.

Una piccola parte settentrionale dell'impianto di superficie pari a 245 m² ricade in "Ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali – AUC" ai sensi dell'art. 5.2.3 delle NTA, ossia aree *"totalmente o parzialmente edificate con continuità, nelle quali le funzioni prevalenti sono la residenza e i servizi che presentano un livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi rilevanti di riqualificazione"*.

Tuttavia, nell'atto di acquisto del terreno della società fallita (ex Tintoria Martelli) veniva precisato che il lotto (particella 383) è stato trasferito privo dei diritti di edificabilità, restando a favore delle adiacenti proprietà del venditore. Anche al momento dell'acquisto del terreno da parte della nuova società è stato precisato che il lotto sarebbe rimasto intercluso, con l'accesso reso possibile esclusivamente dal contiguo terreno di proprietà di CFG.




Figura 9 – Stralcio della Tavola 1 “Assetto del territorio” del PSC del Comune di Dozza.
Il contorno rosso indica il perimetro dell’impianto

Le Tavole 2, 3 e 4 del Piano PSC costituiscono la “Tavola dei Vincoli” per il Comune di Dozza, mentre i Titoli 2, 3 e 4 delle NTA del PSC costituiscono la relativa “Scheda dei Vincoli”.

Dall’analisi della **Tavola 2** “Tutele e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi” emerge che la maggior parte dell’impianto ricade in zona con “Potenzialità archeologica di livello 1”, mentre parte del piazzale dedicato alla viabilità e parte dell’area ovest dell’impianto ricade invece in area con “Potenzialità archeologica di livello 2” (Figura 9).




Figura 10 – Stralcio della Tavola 2 “Tutele e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi” del PSC del Comune di Dozza. Il contorno rosso indica il perimetro dell’impianto.

Tali aree sono regolate dall’art. 2.2.6 delle NTA, di cui si riporta una parte di seguito.

Art. 2.2.6 – Potenzialità archeologiche

1. *Potenzialità archeologica livello 1: sono ammessi interventi a profondità inferiore a 2 m. Interventi a profondità uguale o maggiore a 2 m, così come grandi infrastrutture, anche con limitato impatto in profondità, devono essere sottoposti a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica prima del rilascio del titolo edilizio.*
2. *Potenzialità archeologica livello 2: ogni trasformazione fisica che richieda scavi con profondità superiori a 50 cm nonché eventuali grandi movimentazioni di terra quali modifiche negli assetti dei suoli agricoli con superfici superiori a 5000 mq, è subordinata all'esecuzione di sondaggi preliminari, in accordo con la Soprintendenza Archeologica e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, a cura e spese del soggetto interveniente, prima del rilascio del titolo edilizio. Le stesse modalità di intervento riguardano anche grandi infrastrutture superficiali (es. strade) nonché singoli interventi di sbancamento di carattere edilizio o di cava con superfici superiori a 100 mq.*

Il progetto prevede la realizzazione di un **piazzale per la manovra degli automezzi, sotto al quale sarà posizionata una vasca di laminazione costituita da** manufatti di tipo scatolare in c.a.p. di sezione 1,2 x 1,0 m e di lunghezza pari a circa 98 m. Come evidente dalla immagine seguente, nella quale è stata sovrapposta la planimetria di progetto alla Tavola 2 del PSC, il citato piazzale sarà interamente realizzato in area classificata come “Potenzialità archeologica livello 1”; per tale intervento **sono previsti unicamente scavi a profondità inferiore a 2 m rispetto al piano campagna esistente.**

Per il resto, anche per quanto riguarda l’area classificata come “Potenzialità archeologica livello 2”, il progetto prevede unicamente modifiche o rifacimenti delle linee interrato esistenti.




Figura 11 – Sovrapposizione della planimetria di progetto alla Tavola 2 del PSC

Non si rilevano pertanto interferenze del progetto con quanto previsto dal PSC riguardo alle potenzialità archeologiche del sito.

Dalla **Tavola 3** “Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio”, riportata in Figura 12, si evince che tutta l’area in esame è classificata come “Ambito di controllo degli apporti d’acqua in pianura” (art. 3.1.10 delle NTA), e riguarda i sistemi di laminazione delle acque meteoriche per il controllo degli apporti delle precipitazioni; come già analizzato in precedenza, la parte di impianto che comprende le vasche di depurazione è interessata anche da “Terrazzi alluvionali” (art. 3.1.9 delle NTA).




Figura 12 - Stralcio della Tavola 3 “Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio” del PSC del Comune di Dozza. Il contorno rosso indica il perimetro dell’impianto.

L'art. 3.1.9 delle NTA riguarda le zone di protezione delle risorse idriche e citando come riferimento normativo gli art. 5.2 e 5.3 del PTCP e l'art.45 del PTA. Si rimanda quindi ai relativi paragrafi per ulteriori dettagli, rispettivamente § 2.2.1 e § 4.1 della presente relazione.

Secondo il presente Piano, costituiscono prescrizione esclusivamente le indicazioni contenute nell'art.5.3 del PTCP, già analizzato in precedenza nel § 2.2.1.

L'art. 3.1.10 riguarda invece la gestione delle acque meteoriche per il controllo degli apporti d'acqua delle precipitazioni. Come riferimenti normativi, l'articolo in esame rimanda all'art. 4.8 del PTCP, che contiene le disposizioni che devono adottare i Comuni nella redazione dei propri strumenti urbanistici, e all'art.20 del PSAI (cfr. § 4.2.2).

Art. 3.1.10 – Gestione delle acque meteoriche

Sistemi di laminazione delle acque meteoriche per il controllo degli apporti delle precipitazioni [...].

PRESCRIZIONI:

1. *Nelle aree ricadenti nell'Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura individuato nella tav. 3, per i nuovi interventi urbanistici e comunque per le aree in cui si prevedono **interventi di impermeabilizzazione del suolo** i soggetti attuatori devono realizzare sistemi di raccolta delle acque meteoriche tali da garantirne la laminazione per un volume complessivo di almeno 500mc per Ha di St, a esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o verde compatto: queste possono essere sottratte alla superficie territoriale nel computo del volume totale dei sistemi di raccolta solo nel caso in cui esse non scolino direttamente o indirettamente nel sistema di smaltimento delle acque di pioggia; possono essere comunque sottratte le superfici dei sistemi di raccolta a cielo aperto.*
2. *I sistemi di laminazione devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque prima della loro immissione, anche indiretta, nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente (Regione o Consorzio di Bonifica), la quale stabilisce le caratteristiche funzionali di tali sistemi di raccolta.*
3. *Tali sistemi possono essere realizzati, nel rispetto delle distanze minime di legge, anche nelle fasce di tutela fluviale, nelle fasce di pertinenza fluviale e nelle fasce ad alta probabilità di inondazione (artt. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5).*
4. *I sistemi di laminazione dovranno preferibilmente essere costituiti da canali e zone umide naturali inseriti armonicamente nel paesaggio urbano ed integrati nei sistemi di reti ecologiche; dovranno possibilmente includere soluzioni tecniche che consentano anche il riutilizzo per usi irrigui o altri usi non potabili.*
5. *Il volume complessivo può essere garantito anche con un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque.*

Il progetto prevede interventi per la laminazione delle portate di acque meteoriche.

Dall'analisi della **Tavola 4** "Infrastrutture, attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti", di cui di seguito si riporta uno stralcio, si evince che il lato nord e sud dell'impianto confina con elettrodotti di media tensione interrati, e che la zona prospiciente alla via Emilia è interessata dalla fascia di rispetto stradale.




Figura 13 - Stralcio della Tavola 4 "Infrastrutture, attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti" del PSC del Comune di Dozza. Il contorno rosso indica il perimetro dell'impianto

Le prescrizioni per gli interventi da realizzarsi nei pressi degli elettrodotti sono riportate nell'art. 4.1.5 delle NTA di Piano, riportato di seguito.

Art.4.1.5 - Elettrodotti

4.PRESCRIZIONI:

1. Per tutti gli interventi edilizi, esclusa la manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS), ricadenti ad una distanza di circa 50 m per lato di elettrodotti in media e alta tensione esistenti, deve essere richiesta all'ente gestore la determinazione della DPA in base ai parametri e criteri di calcolo indicati dal DM 29.5.2008.
2. All'interno delle DPA come sopra definite i cambi d'uso e la nuova costruzione di edifici che prevedano la permanenza di persone pari o superiore a 4 ore giornaliere sono subordinati a una puntuale verifica della relativa fascia di rispetto sull'area di intervento atta a dimostrare il perseguimento dell'obiettivo di qualità di cui al DPCM 8/7/2003 secondo le modalità previste dalle normative vigenti.
3. Le condizioni definite per gli interventi come sopra riportate devono intendersi allo stesso modo applicabili anche nel caso di realizzazione di nuovi impianti elettrici rispetto al tessuto edilizio esistente secondo le prescrizioni e limiti posti dal presente art.

Dal momento che il progetto in esame prevede l'esecuzione di interventi a meno di 50 m dalle linee di elettrodotti, tramite PEC del 20/12/2022 il **proponente ha provveduto a richiedere all'ente gestore (ENEL) la determinazione della distanza di prima approssimazione (DPA) ai sensi del DM 29/05/2008.**

Per quanto riguarda invece le fasce di rispetto stradale, l'articolo di interesse è il 4.1.3 delle NTA di Piano, di seguito riportato

Art. 4.1.3 – Fasce di rispetto stradale

1. Il PSC individua la principale viabilità urbana ed extraurbana e relative fasce di rispetto. Le fasce di rispetto sono individuate e indicate numericamente in conformità al PTCP all'esterno del centro abitato. All'interno del centro

abitato il riferimento è il Nuovo Codice della Strada. Nel RUE è individuata tutta la viabilità all'interno e all'esterno del centro abitato con indicazione cartografica e/o numerica delle relative fasce di rispetto [...].

5. PRESCRIZIONI:

9. [...] Nelle fasce di rispetto stradale per i seguenti elementi:

- strade a servizio dell'edificazione posta oltre la fascia di rispetto, di raccordo dei vari sbocchi viari, a servizio di opere consentite in detta fascia;
- reti idriche e fognanti;
- canalizzazioni irrigue;
- metanodotti, gasdotti, e simili;
- sostegni di linee telefoniche e telegrafiche e per antenne ricadenti nei siti PLERT;
- sostegni di linee elettriche;
- cabine di distribuzione elettrica, o inerenti ad altre reti;
- recinzioni, siepi e arredi di cui all'art. 3.2.2 Tomo III del RUE;
- parcheggi scoperti;
- commercio al dettaglio di carburanti, esclusivamente nelle fasce di rispetto e nelle zone immediatamente retrostanti;
- edicole, chioschi e simili nei limiti previsti da eventuali piani di settore, sono ammessi gli interventi di:
 - manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS);
 - ristrutturazione edilizia (RE);
 - demolizione (D);
 - demolizione e ricostruzione (DR);
 - nuova costruzione (NC) [...].

11. È ammessa la nuova costruzione (NC), fuori ed entro terra, esclusivamente in ampliamento di edifici esistenti, se realizzato nella parte opposta al fronte stradale [...]

In tale fascia, relativa sostanzialmente al parcheggio privato ad uso pubblico ubicato al di fuori della recinzione, **il progetto non prevede alcun intervento**.

Si omette l'analisi della Tavola 5 "Schema infrastrutturale" e della Tavola 6 "Carta delle reti ecologiche" in quanto non sono presenti in ambito locale elementi di interesse per il progetto in esame.

La Tavola 7 "Carta delle potenzialità archeologiche" (Figura 14) mostra che parte dell'area interessata dall'impianto che si affaccia sulla Via Emilia è soggetta alla "Fascia di rispetto archeologico Via Emilia" ai sensi dell'art. 2.2.5 delle NTA di Piano, riportato in parte di seguito. Le prescrizioni dettate dall'articolo appena citato sono conformi a quelle già menzionate in relazione alla Tavola 2 del PSC.

Art. 2.2.5 – Fascia di rispetto archeologico della Via Emilia

4. PRESCRIZIONI:

1. Ogni intervento di modifica del tracciato o che intacchi il sottosuolo per una profondità maggiore di 50 cm in questa fascia è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari svolti in accordo con la competente Soprintendenza, a cura e spese del soggetto intervenente, per accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento.

2. All'esterno del TU sono vietate le installazioni pubblicitarie ai sensi dell'art. 7.8 PTCP.




Figura 14 - Stralcio della Tavola 7 "Carta delle potenzialità archeologiche" del PSC del Comune di Dozza. Il contorno rosso indica il perimetro dell'impianto

Come già evidenziato in precedenza, in tale area sono previste unicamente modifiche o rifacimenti delle linee interrate esistenti.

Relativamente al tema della gestione di rifiuti, il PSC non fornisce ulteriori indicazioni sui criteri di localizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti, ad esclusione del divieto di svolgere attività di gestione di rifiuti urbani, speciali e pericolosi all'interno delle fasce di pertinenza fluviale, concedendo la possibilità di effettuare il deposito temporaneo di rifiuti urbani in stazioni ecologiche di base e stazioni ecologiche attrezzate in tali aree (art. 3.1.3).

3.2 REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)

Versione del Piano analizzata

- RUE approvato con Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2018

Classificazione dell'area interessata dal progetto

• Ambiti produttivi e terziari comunali esistenti ASP_C1

Norme di particolare interesse per l'area di progetto

• Art. 15.4.2 delle NTA – ASP_C1 e ASP_C2 Ambiti produttivi e terziari comunali esistenti

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), i cui contenuti generali sono definiti dalla LR 20/2000 all'art. 29, contiene:

- la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso negli ambiti consolidati compresi i centri storici e nel territorio rurale;
- le norme attinenti alle attività di costruzione, trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.

Il RUE regola tre principali aspetti:

1. definizione dei parametri edilizi e urbanistici: costituisce la disciplina generale delle modalità attuative urbanistiche ed edilizie e gli aspetti igienico sanitari;
2. fiscalità locale: definisce gli oneri di urbanizzazione, le monetizzazioni delle dotazioni territoriali e il contributo sul costo di costruzione;
3. urbanistica: regola l'attuazione di quelle parti del territorio non soggette a trasformazioni urbanistiche sostanziali che quindi possono essere immediatamente attuate tramite Intervento Edilizio Diretto o, in casi specifici, con Intervento Edilizio Convenzionato.

Riguardo agli incentivi alle energie rinnovabili, l'ottica comunale è quella di favorire e promuovere la realizzazione di ulteriori interventi per il risparmio energetico, attraverso l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili in conformità alle vigenti disposizioni.

Le Norme di Attuazione del RUE, redatte ai sensi della L.R. 20/2000 ed in conformità con le previsioni del PSC, sono nello specifico deputate alla disciplina dell'attività urbanistica ed edilizia del territorio comunale; in particolare disciplinano in linea generale la trasformazione e gli usi dei suoli, regolando le modalità d'intervento e le definizioni dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi. Tali NTA sono costituite nel dettaglio dal TOMO I, che ne definisce gli strumenti e procedure, dal TOMO II, contenente il regolamento di igiene, e dal TOMO III, che definisce la disciplina urbanistica ed edilizia (sez. intercomunale e comunale).

Occorre inoltre specificare che, secondo quanto indicato dall'art. 1.1.1 delle NTA del RUE (Tomo III), la tavola dei vincoli riportante tutti i vincoli derivanti dai piani sovraordinati è costituita dall'insieme delle Tavv. 2, 3 e 4 del PSC e dalla Tav. 1a del RUE, mentre i Titoli 2, 3 e 4 delle NTA del PSC costituiscono la relativa "Scheda dei Vincoli".

Di seguito viene analizzata la sola tavola pertinente all'area in esame.

La Tavola 1a.2 "Ambiti e dotazioni territoriali" del RUE mostra che l'area in esame ricade in "Ambiti produttivi e terziari comunali esistenti ASP_C1" (Figura 15), definito come "Ambito Urbano Consolidato" costituito da tessuto di vecchio impianto o incongruo con destinazione residenziale, produttiva, terziaria e commerciale, per i quali sono opportuni interventi diffusi per il miglioramento delle dotazioni territoriali e della qualità edilizia e urbanistica.

L'articolo di riferimento per le aree classificate come ASP_C è l'art.15.4.2 delle NTA ha lo scopo di regolare gli ambiti produttivi destinati al mantenimento ed integrazione delle aree produttive e terziarie, elencando e specificando gli usi ammessi in tali aree. Tra le varie funzioni produttive e assimilabili

elencate, vengono indicate funzioni produttive e assimilabili, tra cui “d1) Attività manifatturiere artigianali e industriali, comprensive del commercio di beni di produzione propria con SdV max ≤150 mq e delle attività direzionali e terziarie connesse, delle attività di immagazzinamento e mostre”.

Le attività che si prevede di svolgere, ed in particolare quelle relative al recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di materiale (End of Waste) che cessa la qualifica di rifiuto, può essere assimilata ad attività industriali.

Una piccola parte settentrionale dell’area interessata dal progetto è classificata come “Ambiti urbani consolidati costituiti da edifici di vecchio impianto e da nuclei compatti AUC_A1.2” e disciplinata quindi dal capo 15.3 del RUE. Come già dettagliato nel § 3.1, nell’atto di acquisto del terreno veniva precisato che tale lotto è stato trasferito privo dei diritti di edificabilità, restando a favore delle adiacenti proprietà di CFG.




Figura 15 – Stralcio della Tavola 1a2 “Ambiti e dotazioni territoriali” del RUE del Comune di Dozza. Il contorno azzurro indica il perimetro dell’impianto

Si precisa che in merito alle attività di trattamento e smaltimento di rifiuti, nel Tomo III delle NTA del RUE si prevedono indicazioni specifiche unicamente per gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (DS_DIS) di cui all’art. 9.1.4.

Art. 9.1.4 – Impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (DS_DIS)

1. Nelle aree DS_DIS sono ammessi esclusivamente:

- impianti e servizi connessi per il recapito, la differenziazione e lo smaltimento dei rifiuti;
- recuperi ambientali e paesaggistici dei siti in caso di cessazione d’uso.

2. Le caratteristiche tecniche, le procedure, le prescrizioni, le autorizzazioni per la realizzazione, l’esercizio e la gestione sono regolamentate dalle norme vigenti in materia.

Si sottolinea che sia nel PSC che nel RUE non sono presenti riferimenti espliciti agli impianti di trattamento rifiuti diversi da discariche e centri di selezione. Si ritiene il trattamento di rifiuti assimilato ad attività industriali con funzioni produttive.

Riguardo agli scarichi idrici, la configurazione di progetto risulta conforme alle indicazioni dell'art. 12.1.4 del RUE, riportato di seguito, indica alcune prescrizioni relative allo scarico delle acque reflue.

Art. 12.1.4 – Acque reflue

1. Le acque reflue devono essere convogliate nella fognatura comunale, laddove esistente, a cura dei proprietari. È vietato scaricare acque reflue nei fossi stradali.
2. L'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura è rilasciata dal Comune in relazione alle competenze attribuite dalla LR 3/99 s.m.i. L'autorizzazione allo scarico di reflui che non recapitano in reti fognarie è rilasciata dalla Provincia o dal Comune in relazione alle specifiche competenze attribuite dalla L.R. 3/99 s.m.i.
3. Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta delle acque bianche sono stabilite, secondo il criterio dell'invarianza idraulica, dall'Autorità idraulica competente con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione. L'autorità competente può derogare dal criterio dell'invarianza idraulica, in particolare nel caso di scarico diretto in fiume o canale di bonifica.
4. Nelle nuove urbanizzazioni e in tutti gli interventi di NC e di RE se estesa all'intero edificio e in caso di adeguamento del sistema fognario, le reti di scarico di pertinenza dell'insediamento devono essere separate per le acque bianche e per le acque nere, anche qualora la fognatura comunale a cui recapitano sia di tipo misto.
5. Nelle nuove urbanizzazioni di comparti per destinazioni d'uso prevalentemente non residenziali le reti di scarico delle acque meteoriche devono essere dotate di idonei presidi antinquinamento (disoleatori, dissabbiatori, impianti depurazione, etc.) ai sensi della Del. GR 286/2005.
6. Nel caso di scarichi di acque di origine non meteorica o reflua in acque superficiali, diretti o indiretti, nella rete di bonifica, occorre acquisire l'autorizzazione o il parere conformemente a quanto richiesto dalla normativa di settore, ed eventualmente in conformità ai regolamenti locali all'ente gestore del recettore finale delle acque che è il Consorzio territorialmente competente.
7. In ogni caso le reti di scarico dei reflui dovranno essere realizzate in conformità alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 3/04/2006, n.152 e s.m.i., nonché dalle relative disposizioni regionali e comunali e dai regolamenti degli Enti gestori del servizio.

Infine, secondo la classificazione acustica del Comune di Dozza riportata in Figura 16, il sito in esame ricade in area di Classe V (70-60 dBA) ed una piccola parte (nord) dell'impianto ricade in Classe IV (65-55 dBA) e Classe III (60-50 dBA). La parte nord dell'impianto ricade anche in Fascia A, in quanto confinante con la Via Emilia (strada di tipo Ca), caratterizzata da un limite pari a 70 dBA per il periodo diurno e pari a 60 dBA per il periodo notturno.




Figura 16 – Stralcio della Tavola 1 sulla classificazione acustica del Comune di Dozza

4 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SETTORIALE

4.1 PIANI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE

4.1.1 PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PDG)

Versione del Piano analizzata

- PdG Po 2021 adottato con D.C.I. n. 4/2021 del 20/12/2021.

Classificazione dell'area interessata dal progetto

Norme di particolare interesse per l'area di progetto

A livello nazionale, il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha recepito la direttiva 2000/60/CE suddividendo il territorio nazionale in distretti idrografici e stabilendo per ogni distretto la redazione di un piano di gestione, attribuendone la competenza alle Autorità di distretto idrografico. Tra questi, il distretto idrografico del Fiume Po è quello che interessa nello specifico l'Emilia-Romagna.

Il secondo aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po) è stato adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021 (delibera 4/2021).

In data 27/07/2022 è stato pubblicato il decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, finalizzato all'adozione di misure temporanee di salvaguardia al fine di garantire le finalità di tutela ed assicurare il perseguimento degli obiettivi del citato piano.

Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico che garantisca il conseguimento dei seguenti obiettivi generali (art. 1 Scopo della DQA):

- a) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- c) mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
- d) assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento;

- e) contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

Nel Programma di Misure (art. 11 della DQA) del PdG Po sono contenute tutte le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi ambientali fissati dalla DQA (art. 4), per tutte le tipologie di corpi idrici che ricadono nel distretto (acque superficiali interne, acque di transizione, acque marino-costiere e acque sotterranee).

La verifica di tali traguardi e, quindi, dell'efficacia delle misure, da applicarsi entro i 3 cicli di pianificazione previsti, avviene attraverso i seguenti obiettivi:

1. non deteriorare lo stato dei corpi idrici;
2. raggiungere, entro i termini 2015, 2021 e 2027, il buono stato per tutti i corpi idrici del distretto.

Il primo Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del Fiume Po è stato il PdG 2010-2015; successivamente, nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, con deliberazione n. 1/2016, è stato approvato il PdG 2015-2021 (II ciclo), che costituisce il I aggiornamento del PdG precedente.

Infine, nel corso del 2018 è stato avviato il percorso di aggiornamento del PdG (III ciclo della pianificazione, Piano 2021-2027). Nel rispetto delle tempistiche dettate dalle direttive europee e dalle norme nazionali, nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021, è stato adottato, con delibera_4/2021, il PdG Po 2021, il quale dovrà essere in seguito approvato in via definitiva.

Le strategie di intervento indicate nel PdG Po 2021 mantengono come riferimento le 10 questioni di rilevanza distrettuale di cui alla seguente tabella.

Questioni AMBIENTALI	
1.	Eutrofizzazione delle acque superficiali per le elevate concentrazioni di nutrienti (azoto e fosforo) di origine civile e agro-zootecnica
2.	Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, in particolare rispetto alla presenza di sostanze chimiche prioritarie e di nuova generazione
3.	Carenza idrica e siccità, legata ad un eccessivo utilizzo delle risorse di acqua dolce esistenti e in relazione a fenomeni globali come i cambiamenti climatici e la crescita demografica
4.	Alterazioni idromorfologiche e della funzionalità dei corsi d'acqua, in funzione di esigenze di utilizzo delle acque e/o di urbanizzazione degli ambiti di pertinenza fluviale
5.	Perdita di biodiversità e degrado dei servizi ecosistemici dei corpi idrici
Questioni TECNICO-ISTITUZIONALI	
6.	Monitoraggio e controllo, ambientale e di efficacia
7.	Integrazione delle pianificazioni che a vario titolo concorrono al raggiungimento degli obiettivi della DQA e delle programmazioni operative
8.	Integrazione e rafforzamento della cooperazione istituzionale - sia verticale ed orizzontale - e della formazione e della partecipazione a livello distrettuale (Rafforzamento della governance di distretto)
9.	Integrazione della conoscenza e delle informazioni, anche attraverso la condivisione dei criteri per la raccolta delle informazioni utili a scala regionale e di distretto (Integrazione delle conoscenze di livello distrettuale)
10.	Sviluppo dell'analisi economica e finanziamento delle misure dei Piani e dei Programmi

Figura 17 - Elenco delle 10 questioni di rilevanza distrettuale per il distretto idrografico del fiume Po

Inoltre, nel PdG Po 2021 sono stati mantenuti gli stessi obiettivi specifici dei PdG Po precedenti e riportati nella seguente Tabella, e le misure sono state articolate per temi e pilastri di intervento.

Ambiti strategici e obiettivi specifici	
A	Qualità dell'acqua e degli ecosistemi acquatici
A.1	Proteggere la salute, proteggendo ambiente e corpi idrici superficiali e sotterranei
A.2	Adeguare il sistema di gestione dei corpi idrici a supporto di un uso equilibrato e sostenibile
A.3	Ridurre l'inquinamento da nitrati, sostanze organiche e fosforo
A.4	Ridurre l'inquinamento da fitofarmaci
A.5	Evitare l'immissione di sostanze pericolose
A.6	Adeguare il sistema di gestione del reticolo minore di pianura
A.7	Gestire i prelievi d'acqua in funzione della disponibilità idrica attuale e futura
B	Conservazione e riequilibrio ambientale
B.1	Preservare le zone umide e arrestare la perdita della biodiversità
B.2	Preservare le specie autoctone e controllare l'invasione di specie invasive
B.3	Preservare le coste e gli ambienti di transizione
B.4	Preservare i sottobacini montani
B.5	Preservare i paesaggi
C	Uso e protezione del suolo
C.1	Migliorare l'uso del suolo in funzione del rischio idraulico e della qualità ambientale dei corpi idrici
C.2	Ripristino dei processi idraulici e morfologici naturali dei corsi d'acqua, anche per potenziare gli interventi di riduzione del rischio idraulico
D	Gestire un bene comune in modo collettivo
D.1	Adottare azioni che favoriscano l'integrazione delle politiche territoriali e delle competenze
D.2	Mettere in atto strumenti adeguati per il finanziamento delle misure del piano
D.3	Colmare le lacune conoscitive e costituire una rete della conoscenza multidisciplinare
D.4	Informare, sensibilizzare, favorire l'accesso alle informazioni
E	Cambiamenti climatici
E.1	Individuare strategie condivise di adattamento ai cambiamenti climatici

Figura 18 - Ambiti strategici e obiettivi specifici del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po

Caratteristiche del distretto

Dall'analisi dei dati acquisiti per il PdG Po 2021 emerge un quadro conoscitivo sulla classificazione dello stato dei corpi idrici del bacino distrettuale del fiume Po nel suo insieme più solido e preciso di quanto non fosse nei precedenti cicli di pianificazione.

Con la L. 221/2015, il distretto idrografico del fiume Po ha significativamente ampliato il proprio territorio di competenza con un'estensione di circa 83.000 km². Tutto il territorio è interessato da una fitta ed efficace rete di monitoraggio che, attraverso i diversi programmi attivati dalle Regioni consente di classificare il 96% dei 2.520 corpi idrici del distretto (acque superficiali più acque sotterranee).

Nella seguente figura, tratta dall'Elaborato 1 del PdG Po 2021, è riportato il confronto dello stato ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto padano nei vari cicli di pianificazione avuti finora.




Figura 19 - Rappresentazione percentuale dello stato ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto padano [Fonte: PdG Po 2021 – Elaborato 1]

Il confronto permette di trarre conclusioni in merito all'efficacia dell'attuazione delle misure del precedente ciclo di pianificazione e di valutare le priorità per il prossimo, in termini di monitoraggio, di adozione di eventuali proroghe/deroghe e di misure da intraprendere per migliorare lo stato dove questo non risulta ancora buono e per non deteriorare quello esistente nel prossimo sessennio 2021-2027.

Per le acque superficiali, lo stato maggiormente compromesso è quello ecologico, per cui, oltre agli elementi biologici, hanno avuto un peso rilevante anche gli elementi di qualità fisico-chimica a sostegno (nutrienti attraverso il LIMeco//LTLecco) e gli elementi chimici a sostegno (soprattutto fitofarmaci) e gli elementi idromorfologici. Per quanto riguarda lo stato chimico invece un ruolo rilevante è stato quello ricoperto dalle significative novità introdotte dalla Direttiva 2013/39/UE, recepita in Italia dal D.Lgs. 172/2015.

Per quanto riguarda i corpi idrici fluviali della **Sub Unit Reno**, di interesse per il caso in esame, lo stato ambientale complessivo è risultato buono per il 39% di essi, come mostrato nella seguente figura.




Figura 20 - Stato ambientale dei corpi idrici fluviali della Sub Unit Reno espresso come percentuale sul totale dei classificati
[Fonte: PdG Po 2021 – Elaborato 1]

Dal confronto tra gli esiti della classificazione dell'attuale ciclo di pianificazione (2021) ed il precedente (2015) per la Sub Unit Reno, emerge che, per quanto concerne lo stato/potenziale ecologico nel 2021, se da un lato emerge una diminuzione dei fiumi in stato "elevato" e "buono", che attualmente ammonta complessivamente al 39% dei corpi idrici classificati, rispetto al 43% del precedente ciclo di pianificazione, si evidenzia anche una diminuzione dei corpi idrici in stato "scarso", dal 27% al 23% dei classificati. Inoltre, per l'attuale ciclo di pianificazione non è stato assegnato a nessun corpo idrico fluviale il giudizio "cattivo". Va inoltre evidenziato che per quanto riguarda i corpi idrici appartenenti alla Regione Emilia-Romagna, la riduzione dei corpi idrici in stato "buono" potrebbe essere attribuibile in significativa parte anche al fatto che diversi corpi idrici del PdG 2015 in stato "buono" sono stati accorpati, soprattutto in zone montanocollinari.

Per lo stato chimico, nel PdG Po 2021, aumenta dall'1% al 10% il numero di corpi idrici fluviali che non raggiungono l'obiettivo di qualità buono: 13 fiumi. Anche questa valutazione risente, come già sottolineato in precedenza, dell'adeguamento alle novità in materia di classificazione delle acque superficiali introdotte dalla normativa vigente che ha avuto come conseguenza un inasprimento delle valutazioni per la definizione dei giudizi di qualità.

Pressioni e impatti

Il quadro conoscitivo sulle pressioni e sugli impatti significativi che insistono sui corpi idrici del distretto idrografico del fiume Po ha consentito di ottenere informazioni importanti e più robuste per l'analisi del rischio e per il riesame sia degli obiettivi ambientali sia del Programma di misure del PdG Po 2021.

Le analisi condotte non evidenziano problemi diversi/specifici per le nuove Sub Unit che sono entrate a fare parte del nuovo distretto. Le differenze che si riscontrano tra Sub Unit e/o tra le Regioni del distretto sono imputabili solo alle differenze territoriali e ambientali, in quanto il livello di conoscenza a disposizione risulta essere omogeneo e coordinato a scala distrettuale. In estrema sintesi, per tutto il distretto idrografico del fiume Po si confermano le questioni ambientali già segnalate per il solo bacino

del fiume Po nel PdG Po 2015, ovvero alterazioni idromorfologiche, inquinamento chimico e da nutrienti, prelievi e scarsità idrica, specie aliene.




Figura 21 - Percentuali di corpi idrici superficiali e sotterranei, calcolate sul totale di corpi idrici del distretto idrografico del fiume Po, in cui sono state definite 1 o più pressione significativa. [Fonte: PdG Po 2021 – Elaborato 2]




Figura 22 - Percentuali di corpi idrici superficiali e sotterranei, calcolate sul totale di corpi idrici del distretto idrografico del fiume Po, in cui sono stati definiti 1 o più impatti significativi. [Fonte: PdG Po 2021 – Elaborato 2]

Anche per il terzo ciclo del PdG Acque, i risultati delle analisi condotte indicano la necessità di operare con maggiore determinazione ed efficacia sulle cause che alterano lo stato dei corpi idrici e che impediscono il raggiungimento dei traguardi fissati dalla DQA.

L'urgenza di intervenire è strettamente collegata anche agli obiettivi indicati dalle altre strategie europee collegate allo European Green Deal, che invoca la necessità di assicurare una gestione sostenibile delle risorse idriche e una migliore tutela degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri da essi dipendenti entro il 2027. Al fine di riguardare alla scadenza del 2027 con le migliori conoscenze possibili sono stati avviati studi e ricerche con Università e Centri di Ricerca a cui è stato affidato il compito, a partire dalle migliori conoscenze scientifiche attuali, di individuare nuove e innovative soluzioni e/o strategie di intervento per il distretto idrografico del fiume Po, declinate alle diverse scale di intervento territoriale possibile (regione, sub unit, sottobacino, corpo idrico).

Gli interventi in progetto non comportano rischi per la tutela quantitativa dei copri idrici sia sotterranei che superficiali, in quanto l'intero approvvigionamento idrico sarà garantito dal recupero delle acque depurate e da acquedotto, **non determinando pertanto alcun emungimento diretto di acque sotterranee o superficiali.**

Dal punto di vista qualitativo, il progetto prevede uno scarico in corpo idrico superficiale (torrente Sellustra) nel rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in acque superficiali, pertanto non si intravedono rischi per la qualità del corpo idrico.

Per tali ragioni il progetto in esame è da ritenersi coerente con gli obiettivi e le misure previste dal Piano di Gestione delle Acque del distretto del Po al fine di raggiungere il buono stato per tutti i corpi idrici.

4.1.2 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

Versione del Piano analizzata

- PTA approvato con D.A.L. n. 40 del 21/12/2005

Classificazione dell'area interessata dal progetto

- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
- Aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura
- Conoidi intermedie

Norme di particolare interesse per l'area di progetto

- Art. 65 - Il risparmio idrico nel settore produttivo industriale/commerciale

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce lo strumento di pianificazione regionale e provinciale in materia di acque (previsto già dal D. Lgs. 152/99 e successivamente anche dal D.Lgs. 152/2006) ed è volto

alla definizione ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, fissati in via generale dalle Direttive Europee (Direttiva 2000/60/CE) e recepite a livello nazionale nel citato Decreto e successive modifiche. Per giungere ad un'applicazione omogenea e coerente tra i dispositivi dell'allora vigente D. Lgs.152/1999 e della L.R. n. 20/2000, è stato costituito un Gruppo di lavoro per ogni Autorità di Bacino (AdB del fiume Po, AdB del fiume Reno, AdB dei fiumi romagnoli e AdB dei fiumi Conca-Marecchia), gruppi poi coordinati dal Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua e supportati da ARPA Emilia-Romagna. Dal lavoro di tutti i soggetti interessati è risultato il Piano regionale di Tutela delle Acque dell'Emilia-Romagna, adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 633 del 22/12/2004 ed approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea Legislativa del 21/12/2005.

La prima parte della Relazione Generale del Piano è dedicata al quadro conoscitivo della risorsa idrica nel quale sono identificati e classificati i corpi idrici e si fornisce una sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall'attività antropica sullo stato delle acque.

Nella Regione Emilia-Romagna sono individuabili complessivamente 47 bacini idrografici tributari del fiume Po o del mare Adriatico, drenanti areali imbriferi di almeno 10 km², e rappresentati nella cartografia seguente. Il bacino idrografico di riferimento per il sito in esame risulta essere quello del Fiume Reno (Figura 23).




Figura 23 - Estratto della Tavola "Bacinizzazione principale e reticolo idrografico" [Fonte: PTA]

L'impianto in esame ricade in prossimità del torrente Sellustra e, come viene mostrato nelle figure seguenti tratte del quadro conoscitivo delineato nel PTA, ricade nelle "Zone vulnerabili di nitrati di origine agricola" (Figura 24) e nelle "Aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura", ossia nel Settore B (Figura 25).




Figura 24 - Estratto della Tavola "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola". [Fonte: PTA]





Figura 25 - Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica. [Fonte: PTA]

Come è possibile osservare dalla figura seguente, in merito ai corpi idrici sotterranei, sempre dall'analisi del quadro conoscitivo del PTA, emerge come l'area in esame ricada in una zona interessata da un corpo idrico sotterraneo significativo, come definito dall'ex D.Lgs. 152/99, quale quello delle conoidi minori.



LEGENDA




Figura 26 - Estratto della Tavola "Definizione dei corpi idrici sotterranei significativi". [Fonte: PTA]

Dalla definizione del quadro conoscitivo il PTA individua gli obiettivi di quantità e qualità delle risorse idriche, per il raggiungimento dei quali recepisce gli obiettivi e le priorità individuati dalle Autorità di Bacino e gli indirizzi strategici delineati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e dai principali strumenti di pianificazione vigenti a livello regionale e provinciale (Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale Paesistico Regionale, Piani Territoriali Paesistici Provinciali).

I principali obiettivi da perseguire sono:

- attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Per quanto riguarda la tutela quantitativa della risorsa idrica, l'art. 65 delle NTA prevede in merito alle misure per il risparmio idrico nel settore produttivo industriale / commerciale:

1. *il risparmio idrico nel settore produttivo industriale/commerciale è perseguito attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche di risparmio, riuso e riciclo, da parte delle aziende e l'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili. Entrambe le forme di risparmio idrico concorrono all'obiettivo di un uso razionale della risorsa, in coerenza a quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del D. Lgs. 152/99 e dagli artt. 22 e 30 del Regolamento regionale 20 novembre 2001, n.41.*
2. *Le soluzioni tecnologiche comportanti riduzione del consumo idrico sono necessariamente differenziate per le diverse tipologie della attività produttiva; il principale riferimento per la loro definizione sono i documenti BAT Reference a cura dell'ufficio europeo EIPPCB, di cui alla Direttiva 91/61/CEE del 24 settembre 1996, e i relativi documenti nazionali e direttive regionali, ove esistenti.*
3. *L'utilizzo di acque meno pregiate per forme di utilizzo compatibili con l'attività produttiva è connesso alla realizzazione di reti di distribuzione di acque meno pregiate, in particolare di acque reflue recuperate, e al recupero di acque di pioggia.*
4. *[...]*
5. *Ai fini della riduzione del prelievo dalle falde, è fatto divieto alla perforazione di nuovi pozzi industriali negli areali servibili da acquedotti industriali, fatto salvo il caso di accertata inidoneità e insufficienza dell'acquedotto di tipo industriale. In presenza di idonee fonti alternative di approvvigionamento la concessione relativa al prelievo da acque sotterranee può essere rivista o revocata.*

Il progetto non prevede alcun prelievo di acqua dalla falda in quanto la sola fonte di approvvigionamento idrico per il processo è costituita dall'acquedotto. Inoltre, attraverso il processo chimico-fisico di depurazione delle acque derivanti dal processo produttivo, si prevede il ricircolo e riutilizzo di circa l'80 % di acqua depurata.

Le disposizioni contenute nel PTA sono poi circostanziate mediante le integrazioni e le modifiche che la città di Bologna definisce attraverso il Piani Territoriale Metropolitano (PTM), pertanto, per l'analisi di dettaglio delle disposizioni in ambito della tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica per l'area di interesse, si rimanda al precedente paragrafo 2.2.1.

4.2 PIANI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

4.2.1 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)

Versione del Piano analizzata

- PGRA approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 235 del 03/03/2016
- PGRA adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n.5 del 20/12/2021.

Classificazione dell'area interessata dal progetto

- -

Norme di particolare interesse per l'area di progetto

- -

La Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D. Lgs. 49/2010¹, ha dato avvio ad una nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni, prevedendo la predisposizione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). Infatti, di fronte al continuo ripetersi di gravi eventi alluvionali, anche di tipologie e con modalità che la pianificazione ad oggi prodotta difficilmente riesce ad intercettare, è diventato prioritario aggiornare e, se necessario, ripensare metodi e modi per “gestire” il rischio di alluvioni in coerenza con quanto previsto dalle direttive europee sopra richiamate. Dopo un lungo iter, partito nel 2010, i PGRA sono stati adottati entro i termini previsti dal dispositivo comunitario (22 dicembre 2015) dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali, per poi essere definitivamente approvati in data 3 marzo 2016.

Risulta ad oggi in corso il secondo ciclo di predisposizione dei PGRA (2016-2021), con un iter che si prevede di concludere alla fine del 2021 ma che ha già prodotto un aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio idraulico (concluso nel dicembre 2019). In data 16 dicembre 2021 le Conferenze Istituzionali permanenti delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell’Appennino Centrale hanno espresso parere positivo sul primo Aggiornamento e revisione del Piano di gestione del rischio alluvioni, pubblicato il 22 dicembre 2021, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva 2007/60/CE.

L’aggiornamento del PGRA è composto dalla Relazione metodologica (predisposta secondo le indicazioni fornite dal MITE e ISPRA) e da diversi allegati in cui è descritto il processo di aggiornamento sviluppato, le attività complessivamente condotte, le caratteristiche delle misure del nuovo ciclo (distinte fra quelle del primo ciclo che proseguono e quelle nuove supplementari del secondo ciclo), il processo di partecipazione sviluppato e le sue ricadute nel Piano, le risultanze di alcuni importanti approfondimenti condotti sulla stima della pericolosità e del danno nelle APSFR distrettuali.

Il territorio comunale in esame si trova all’interno del distretto Idrografico del Fiume Po.




Figura 27 – Distretti Idrografici [Relazione metodologica PGRA 2021]

¹ D.Lgs. Governo 23 febbraio 2010, n. 49, *Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.*

Il territorio comunale in esame si trova all'interno della Unit of Management (UoM) del Bacino Reno (ITI021).

In tale UoM, gli ambiti omogenei sono suddivisi in:

- reticolo naturale principale e secondario (RP), costituito dai corpi d'acqua principali e da alcuni secondari, identificati come prioritari ai fini della gestione dei rischi idraulici;
- reticolo secondario di pianura (RSP), che ricade quasi totalmente nell'Area di Pianura;
- ambito costiero marino (ACM).

Le **mappe della pericolosità** devono indicare le aree geografiche potenzialmente allagabili con riferimento all'insieme delle sue cause scatenanti, in relazione a tre scenari (art. 6, comma 2 D.Lgs. 49/2010):

- Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;
- Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);
- Alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).

Come si evince dalle tavole della pericolosità e del rischio alluvione riportate in Figura 28, l'area in esame non è soggetta ad alcun rischio.




Figura 28 – Stralci delle mappe della pericolosità e del rischio del PGRA. Il contorno rosso indica il perimetro dell'impianto
[fonte: <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/DA/index.html>]

4.2.2 PIANI DI BACINO

Versione del Piano analizzata

- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI) approvato con D.G.R. n. 567 del 07/04/2003
- Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno approvata dal Comitato Istituzionale con Del. 1/3 del 23/04/2008
- Modifica della Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno approvata dal Comitato Istituzionale con Del. 1/2 del 25/02/2009
- Progetto di Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) adottato dal Comitato Istituzionale con Del. 1/2 del 27/04/2016

Classificazione dell'area interessata dal progetto

- -

Norme di particolare interesse per l'area di progetto

- Art. 20 delle NTA – Controllo degli apporti d'acqua

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del Decreto Legge 11 giugno 1998, n.180", alla luce di eventi calamitosi riguardanti l'assetto del territorio, ha ridefinito i contenuti del D.M. 14 febbraio 1997, demandando alle Autorità di Bacino l'adozione di "Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico" (intendendo con questa dicitura sia il rischio idraulico che quello dovuto all'instabilità dei versanti), che individuino le aree critiche ed indichino le misure di salvaguardia, così come indicato dalla Legge n. 183 del 1989.

La perimetrazione delle **aree a rischio**, in particolare di quelle dove la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, è quindi individuata unitamente alle norme di salvaguardia, per venire ad una definizione puntuale dei livelli di rischio e fornire criteri ed indirizzi utili alla adozione di misure preventive strutturali e non strutturali in grado di mitigare gli effetti negativi sul territorio ed i beni esposti.

La pianificazione del Bacino del Reno è costituita dunque da:

- Piano Stralcio per il Sistema Idraulico Navile-Savena Abbandonato;
- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (Fiume Reno, Torrente Idice-Savena vivo, Torrente Sillaro, Torrente Santerno) PSAI;
- Piano Stralcio Bacino del Torrente Samoggia, aggiornamento del 2007;
- Revisione Generale del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Senio;
- Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno.

L'area in esame risulta soggetta al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico ed in particolare, come è possibile osservare dallo stralcio dalla Tavola A riportata in Figura 29, ricade nel Bacino imbrifero ad immissione naturale.




Figura 29 – Stralcio della Tavola A “Sistema idraulico torrente Sillaro” del PSAI – Autorità di Bacino del Reno. Scala 1:50.000

Dall'analisi della Tavola B.0/m5 “Aree soggette al controllo degli apporti d'acqua” del PSAI (Figura 30) si evince che l'area ricade nel bacino del Torrente Sillaro e che risulta pertanto soggetta all'art. 20 delle Norme di Piano, di cui si riporta un estratto di seguito.




Figura 30 – Stralcio della Tavola B.0/m5 “Aree soggette al controllo degli apporti d’acqua” del PSAI – Autorità di Bacino del Reno

Art. 20 – Controllo degli apporti d’acqua

1. Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, per le aree ricadenti nel territorio di pianura e pedecollina indicate nelle tavole del “Titolo II Assetto della Rete Idrografica” i Comuni prevedono nelle zone di espansione, per le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, che la realizzazione di interventi edilizi sia subordinata alla realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 m³ per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d’acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche; sono inoltre escluse le superfici dei sistemi di raccolta a cielo aperto. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d’uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un’adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta.

2. I sistemi di raccolta di cui al comma precedente, ad uso di una o più delle zone di espansione, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d’acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall’Autorità idraulica competente. Essi possono essere inoltre previsti negli strumenti urbanistici come interventi complessivi elaborati d’intesa con l’Autorità idraulica competente.

3. Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta delle acque piovane sono stabilite, anche in caso di scarico indiretto nei corsi d’acqua o nei canali di bonifica, dall’Autorità idraulica competente (Servizi Tecnici di bacino o Consorzi di bonifica) con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione e alla quale dovrà essere consentito il controllo funzionale nel tempo dei sistemi di raccolta. Il progetto dei sistemi di raccolta dovrà, salvo quanto diversamente disposto dall’Autorità idraulica competente, far riferimento a quanto previsto nel documento d’indirizzo “Linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di pianura” [...].

5. I Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo, dettano norme o comunque emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane anche nelle aree edificate [...].

Al fine di non incrementare gli apporti di acqua piovana, in fase di progettazione viene adeguatamente dimensionata la vasca di raccolta delle acque piovane, tenendo comunque in considerazione la presenza di vasche già esistenti nel sito, nonché la capacità di laminazione dello stesso impianto.

Il progetto prevede l'impermeabilizzazione di una superficie di circa 2.100 m²; i calcoli e verifiche di invarianza idraulica riguarderanno solo tale quota parte incrementale dell'area impermeabilizzata, poiché la restante porzione dello stabilimento esistente, essendo già costruito ed autorizzato, non verrà modificato e quindi non si andrà ad incrementare la sua quota parte della portata meteorica verso il recettore rappresentato dalla rete bianca comunale.

Al fine di accumulare temporaneamente i contributi di pioggia aggiuntivi dovuti alla impermeabilizzazione del nuovo piazzale di 2.100 m² per poi rilasciarli gradualmente, in accordo a quanto riportato nelle Norme del "Piano Stralcio del Bacino del Fiume Reno" all'art. 20, comma 1", verrà previsto un volume di accumulo di capacità di 500 m³/ha di superficie impermeabilizzata, quindi: $500 \times 2.100 / 10.000 = 105 \text{ m}^3$.

Le "Linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di pianura", prevedono che il volume di accumulo sia dato dalla somma del volume di laminazione e del volume di invaso temporaneo. Il volume d'invaso temporaneo è da considerarsi in questo caso pari a quello della vasca di prima pioggia che si rende necessaria per il nuovo piazzale poiché le acque meteoriche, trattandosi di "contributi che dilavano superfici scoperte impermeabili per le quali vi sia la possibilità di un dilavamento di sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici con recapito finale in reti fognarie", sono soggette al rispetto di quanto previsto dalla DGR 286/2005 e dalla DGR 1860/2006.

Il dilavamento, poiché l'area di progetto non sarà utilizzata per effettuarci lavorazioni ne saranno previsti stoccaggi all'aperto, può ritenersi completato ed esaurito nell'arco di tempo definito dalla prima pioggia, che rappresenta i primi 5 mm di una precipitazione meteorica caduti in un intervallo temporale di 15 min.

Il volume di invaso temporaneo è quindi pari a: $0,005 \times 2.100 = 10,5 \text{ m}^3$.

Il progetto prevede quindi un volume totale di accumulo di acqua pari a 105 m³, adeguato quindi a garantire il volume di raccolta di acqua piovana richiesto dal presente Piano, così ripartito:

- **prima pioggia: 10,5 m³ (stoccaggio previsto all'interno della vasca di prima pioggia di complessivi 83,5 m³).**

Tale volume sarà ricavato sfruttando una porzione di una vasca interrata già presente all'interno dello stabilimento. La vasca avrà due ingressi, una per le acque dell'area ovest e una per quelle dell'area est (rispettivamente pozzetto 1 e pozzetto 2) e su entrambi saranno installate 2 valvole a ghigliottina motorizzate che chiuderanno l'ingresso alla vasca al raggiungimento del volume di accumulo necessario (83,5 m³).

- **vasca di laminazione da 94,5 m³**, da installare nel nuovo piazzale adibito esclusivamente a manovra e sosta dei mezzi pesanti. Lo scatolare sarà provvisto di uno scarico di troppo pieno con una condotta DN200 che entrerà in funzione solo quando si dovesse superare la capacità utile di invaso di progetto, quindi raggiungere un battente maggiore di 80 cm. In caso di attivazione le acque in eccesso verranno scaricate sempre nello stesso pozzetto di raccordo che si collega alla rete dello stabilimento. L'attivazione del by pass significherà che si è in presenza di un evento di pioggia più intenso di quello di progetto e comunque, essendo la vasca completamente piena, le

acque in eccesso che dovessero uscire sono da considerarsi come delle seconde piogge che possono essere convogliate direttamente nel corpo idrico superficiale.



Figura 31 – Vasca di laminazione e prima pioggia

Infine, la Tavola B2 (Figura 32) conferma che il sito in esame ricade nel Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare e pertanto viene assoggettata al sopraccitato art. 20.




Figura 32 – Stralcio della Tavola B2 “Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare del torrente Sillaro” del PSAI – Autorità di Bacino del Reno. Scala 1:25.000

Si omette l’analisi della Tavola C, in quanto non significativa per l’area in cui è situato l’impianto.

Le Tavole MP di variante, di cui si riporta uno stralcio nella sottostante, sono state redatte sulla base delle mappe della pericolosità di alluvioni del PGRA riferite al Reticolo principale ed alla Costa.

Per tali aree le Norme integrative della Variante dettano la disciplina da seguire.

In sintonia con quanto visto finora, nelle nuove mappe del “Progetto di Variante” indicanti la pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni dei corsi d’acqua naturali, la zona di interesse non ricade in alcun scenario di pericolosità.




Figura 33 - Stralcio della Tavola MP 10 della Mappa di Pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni – Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni

4.3 PIANI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

4.3.1 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRRB)

Versione del Piano analizzata

- PRRB approvato con D.A.L. n. 87 del 12/07/2022

Classificazione dell'area interessata dal progetto

• -

Norme di particolare interesse per l'area di progetto

- Art. 7 delle NTA del PRRB – Rapporti con gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e con il Piano d’ambito dei rifiuti
- Art. 20 delle NTA del PRRB – Disposizioni in merito ai rifiuti speciali

L'art. 199 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che le Regioni predispongano e adottino i Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti, che devono essere coordinati con gli altri strumenti di pianificazione, di competenza regionale, previsti dalla normativa.

Per superare la frammentazione a livello provinciale della pianificazione in materia di gestione dei rifiuti, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 67 del 03/05/2016, ha approvato il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti" (PRGR 2014-2021) ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. 152/2006. Tale Piano è stato recentemente aggiornato con il nuovo **Piano Regionale di Gestione Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinata** (PRRB 2022-2027), adottato con Delibera n. 2265 del 27/12/2021 ed ufficialmente approvato con Delibera n. 87 del 12/07/2022. Tale Piano è entrato in vigore dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico n. 244 del 5 agosto 2022 ed ha validità per il periodo 2022-2027.

Lo scopo principale del PRRB è quello di contribuire al raggiungimento di alcuni degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ponendosi come un vero e proprio programma di sviluppo economico-territoriale della Regione. Uno dei principi cardine del Piano rimane quello della riciclabilità del rifiuto prodotto e della sua rimessa a disposizione come materia prima nel processo produttivo che lo ha generato o in nuovi processi produttivi.

Il PRRB concorre inoltre al raggiungimento di uno degli obbiettivi contenuti nel Patto per il Lavoro e per il Clima (sottoscritto dalla regione, enti locali, sindacati e approvato con Delibera di Giunta n. 1899 del 14/12/2020), che consiste nel conseguimento di un tasso di raccolta differenziata pari all'80% e si pone nell'ambito dell'ottenimento della neutralità carbonica entro il 2050.

I principi del nuovo Piano, che riprendono in buona parte quelli del precedente PRGR, sono contenuti nell'Art.2 delle NTA e vengono riportati integralmente di seguito:

- *"il principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti assumendo il tema del ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione fino al consumo, prima che questi diventino rifiuti;*
- *il principio dell'economia circolare per una gestione dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la reimmissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo;*
- *Il principio della riduzione del consumo del suolo attraverso la promozione del riuso delle aree da bonificare;*
- *il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;*
- *il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell'impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali".*

Relativamente ai rifiuti, il PRRB, in coerenza con gli obiettivi dettati dalle disposizioni normative, persegue gli obiettivi strategici² riassunti nella tabella seguente.

² Fonte: Allegato 2 – Relazione generale del PRRB 2022-2027, Emilia-Romagna

Rifiuti urbani	Riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL
	Raggiungimento dell'80% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non pericolosi al 2025 e mantenimento di tale valore fino al 2027
	Estensione a tutto il territorio regionale e implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti tessili dal 2022
	Raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la raccolta differenziata dei rifiuti organici
	Attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi dal 2025
	Mantenimento del tasso di raccolta differenziata dei RAEE, di pile ed accumulatori
	Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio pari al 66% in termini di peso rispetto al quantitativo totale dei rifiuti urbani al 2027
	Divieto di avvio a smaltimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati
	Autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento
Rifiuti speciali	Riduzione del 5% della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi e del 10% dei rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL
	Riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali
	Riduzione del 10% della produzione di RS da inviare a smaltimento in discarica rispetto ai valori del 2018
	Sviluppo delle filiere del recupero e dell'utilizzo dei sottoprodotti
	Autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi

Tabella 4 - Obiettivi strategici previsti dal Piano PRRB

I contenuti del nuovo piano di gestione dei rifiuti si intrecciano con quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021 a seguito della crisi causata dalla pandemia Covid-19, il quale punta al miglioramento della gestione dei rifiuti, attraverso l'ammodernamento degli impianti esistenti di produzione di materie prime secondarie e la realizzazione di nuovi impianti per la valorizzazione e trasformazione dei rifiuti, riducendo la dipendenza dalle materie prime naturali.

L'articolo 7 delle NTA del PRRB regola l'individuazione delle **zone idonee e inadatte alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento**, limitandosi a rimandare agli strumenti di pianificazione provinciali, i quali definiscono le aree idonee attuando i criteri contenuti nel Piano. La descrizione dettagliata dei criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree idonee/non idonee all'ubicazione degli impianti di gestione rifiuti è contenuta nel capitolo 12 della Relazione generale di Piano; tali criteri sono coerenti con quanto definito dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

L'art. 17 esplicita che *“in attuazione della gerarchia di gestione dei rifiuti, nelle discariche e nei termovalorizzatori è, salvo eventi emergenziali non prevedibili, autorizzato il trattamento solo delle frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati”*. Di conseguenza è possibile concludere che il nuovo impianto, essendo in parte dedicato anche al recupero rifiuti, si colloca in un contesto favorevole in quanto, attraverso il presente Piano, la Regione predilige e favorisce il recupero a discapito dello smaltimento.

Sia rifiuti urbani che quelli speciali sono assoggettati ai principi di autosufficienza e di prossimità (art. 15 delle NTA per i rifiuti urbani ed art. 20 per i rifiuti speciali). In particolare, nell'art. 20 delle NTA del PRRB, riportato di seguito, si citano i principi di autosufficienza e di prossimità per lo smaltimento e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, al fine di poter gestire tali rifiuti vicino al luogo di produzione e ridurre,

di conseguenza, i movimenti degli stessi. Si precisa che tale articolo riprende le stesse disposizioni riportate nell'art. 18 delle NTA del PRGR.

Art.20 – Disposizioni in merito ai rifiuti speciali

1. Il Piano assume:

a) il principio di autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE;

b) il principio di prossimità nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti speciali nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico, della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, dell'economicità della gestione nonché dell'equa ripartizione dei carichi ambientali.

2. Il Piano stima la quantità e la qualità dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito regionale e, in attuazione del principio di cui al comma 1, prevede un sistema impiantistico idoneo a garantirne la gestione [...].

6. In attuazione della gerarchia di gestione dei rifiuti, nelle discariche e nei termovalorizzatori è, salvo eventi emergenziali non prevedibili, autorizzato il trattamento solo delle frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati.

Per la classificazione delle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti si rimanda all'art. 32 delle NTA del Piano PTM (cfr. § 2.2.1).

L'art. 32 contiene in conformità al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR), il PTM individua le aree nelle quali gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti non sono ammissibili e le aree nelle quali la realizzazione degli impianti è subordinata a condizioni.

Dall'esame dei piani PRGR e del nuovo PRRB non si rilevano particolari disposizioni specifiche o incoerenze in merito all'impianto in esame. L'impianto si colloca in un contesto favorevole e di incentivo a livello regionale e le attività condotte in impianto sono in linea con i principi e gli obiettivi contenuti nei piani regionali di gestione rifiuti esaminati.

La gestione dei rifiuti speciali è infatti dettagliatamente disciplinata in relazione al divieto di realizzazione di nuove discariche, mentre rimane maggiore libertà di azione per gli impianti dedicati al recupero, attività peraltro fortemente promossa.

4.3.2 PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PPGR)

Il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Bologna delinea gli obiettivi e le modalità della gestione integrata e unitaria dei rifiuti urbani e speciali sul territorio bolognese per il periodo temporale 2007-2017 secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Piano persegue l'obiettivo di implementare un percorso di gestione sostenibile dei rifiuti, individuando le strategie e le azioni idonee al conseguimento di tale obiettivo.

Il Piano mira, inoltre, al raggiungimento su scala provinciale dei seguenti obiettivi:

- riduzione della produzione dei rifiuti: l'obiettivo è quello di rallentare e annullare il trend di crescita della produzione pro-capite, prevedendo una diminuzione pari all'1 % annuo;
- massimizzazione della raccolta differenziata attraverso un'analisi territoriale, delle migliori pratiche presenti nel territorio provinciale e in altri territori.

- massimizzazione del recupero di materia e di energia:
 - reinserimento sul mercato dei flussi differenziati come materie prime seconde attraverso accordi con i consorzi di filiera e con operatori/categorie;
 - produzione di compost dalla raccolta dell'organico e sua valorizzazione d'intesa con le Associazioni di categoria dell'agricoltura;
- minimizzazione della pressione delle discariche, il cui ruolo verrà ad essere di tipo residuale;
- autosufficienza provinciale per quanto riguarda la gestione di recupero e smaltimento e la minimizzazione degli impatti dovuti al trasporto, considerazione da cui deriva anche la centralità della valorizzazione del trasporto su rotaia.

Per quanto riguarda nello specifico gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali, l'art. 19.1 delle NTA di Piano (Criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali) afferma che *“per quanto riguarda gli impianti destinati al recupero e allo smaltimento dei rifiuti speciali anche pericolosi, il P.P.G.R. non prevede alcuna ipotesi di localizzazione; in ogni caso il proponente di tali impianti, per effettuare la sua proposta localizzativa, dovrà tener conto della classificazione delle aree destinate alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”*.

Al comma 2, inoltre, l'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione riporta che *“per la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali dovranno essere altresì esaminati gli elementi di cui capitolo 11 [NdR: presumibilmente si riferisce al capitolo 9] della Relazione di Piano”*.

Il capitolo 9 della Relazione di Piano fa riferimento ai criteri per la localizzazione di nuovi impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

In tale sezione si riporta tra l'altro che *“In ogni caso la localizzazione di tali impianti non potrà essere effettuata nelle aree che il PTCP ha definito non idonee all'art. 14.4.”* Tuttavia, come già indicato al relativo capitolo, il PTCP di Bologna è stato abrogato con l'entrata in vigore del nuovo Piano Territoriale Metropolitano (PTM). Quest'ultimo, come già detto, individua le aree nelle quali è ammessa la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e definisce le indicazioni localizzative.

Per la valutazione della coerenza con i piani in materia di gestione dei rifiuti si rimanda pertanto all'analisi di conformità al PTM già illustrata al § 2.2.1.

4.4 PIANI IN MATERIA DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

4.4.1 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020)

Versione del Piano analizzata

- PAIR 2020 approvato con deliberazione n. 115 del 11/04/2017

Classificazione dell'area interessata dal progetto

- IT08103 Pianura Est
- Area "hot Spot" PM₁₀

Norme di particolare interesse per l'area di progetto

- Art.10 NTA – Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

Il Piano Aria Integrato Regionale 2020 (PAIR 2020) è il primo strumento di livello regionale per il risanamento della qualità dell'aria, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017 ed entrato in vigore il 21 aprile 2017 (pubblicazione avviso di approvazione nel BUR).

Il Piano ha orizzonte temporale strategico di riferimento il 2020, ma le sue prescrizioni sono state prorogate fino al 31/12/2021. Questo prevede 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.

L'insieme delle azioni attivate dal sistema Regione-Enti locali ha consentito di ottenere risultati significativi, misurabili nel trend in diminuzione dei principali inquinanti, ma non sufficienti a garantire il rispetto dei valori limite stabiliti dall'Unione Europea. Per intervenire con maggiore efficacia sui complessi processi che portano al superamento dei valori limite è stato pertanto necessario ricondurre la pianificazione alla scala territoriale regionale, ritenuta la più appropriata.

La qualità dell'aria in Emilia-Romagna è infatti fortemente influenzata dalle caratteristiche meteorologiche dell'intera Pianura Padana e risente di sorgenti emissive che risiedono anche all'esterno del territorio regionale. La conseguenza è che, per realizzare misure efficaci, è necessario intervenire in modo coordinato tra le regioni del bacino.

Le specificità del Bacino Padano sono riconosciute anche a livello nazionale, come dimostra l'Accordo sottoscritto alla fine del 2013 tra le Regioni e Province autonome del Bacino ed i Ministeri competenti, accordo che costituisce un passaggio fondamentale poiché vede l'azione congiunta di tutti i livelli istituzionali e la previsione di misure di carattere nazionale.

Il PAIR dà attuazione agli articoli 9 e 13 del D.Lgs. 155/2010 prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto anche al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria in Europa.

Gli obiettivi fissati dal PAIR al 2020, al fine di tutelare la salute dei cittadini, riguardano la tutela della qualità dell'aria attraverso la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli di alcuni inquinanti. In particolare, per gli impianti produttivi il PAIR focalizza la sua azione sulla riduzione delle emissioni di NOx, polveri ed SOx.

Inoltre, il Piano, anche in attuazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 155/2010³, è volto a perseguire il raggiungimento, al 2020, dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D.Lgs. 155/2010 agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono, ovvero sulle principali sorgenti di emissione, attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.

Il Piano riprende la suddivisione del territorio regionale effettuata con D.G.R. n. 2001 del 27/12/2011⁴, poi modificata con D.G.R. n. 1998 del 23/12/2013⁵. In accordo agli art. 3 e 4 del D.Lgs. 155/2010 sono state individuate 4 zone caratterizzate ognuna da uno stato della qualità dell'aria omogeneo:

- Agglomerato di Bologna;
- Zone dell'Appennino;
- **Pianura Est, in cui ricade l'area di interesse;**
- Pianura Ovest.

Inoltre, sono state individuate, su base comunale, le aree di superamento dei limiti normativi di PM₁₀ e di ossidi di azoto (NOx). Come si evince dalla "Cartografia delle aree di superamento - anno di riferimento 2009" (Allegato 2-A alla Relazione Generale del PAIR) riportata di seguito, il Comune di Dozza è classificato come "area "hot Spot" PM₁₀".

³ D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010, Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

⁴ D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 2001 del 27/12/2011 - Recepimento del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" - Approvazione della nuova zonizzazione e della nuova configurazione della rete di rilevamento ed indirizzi per la gestione della qualità dell'aria.

⁵ D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1998 del 23/12/2013 - Modifiche al progetto di zonizzazione della Regione Emilia-Romagna approvato con DGR n. 2001 del 27 dicembre 2011.




Figura 34 – Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per PM₁₀ e NO₂ - Cartografia aree di superamento anno di riferimento 2009 [Fonte: Allegato 2-A alla Relazione Generale del PAIR]

Dallo studio degli scenari emissivi e di qualità dell'aria, il PAIR ha identificato gli ambiti di intervento e le misure ad essi collegate su cui il Piano deve indirizzare prioritariamente le proprie azioni, prescrizioni e risorse. Gli ambiti di intervento prioritari individuati per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria sono:

- le città, la pianificazione e l'utilizzo del territorio;
- trasporti e mobilità;
- energia;
- attività produttive;
- agricoltura;
- acquisti verdi nelle Pubbliche Amministrazioni;
- ulteriori misure: applicazioni del principio del saldo zero;
- le misure sovra-regionali.

Si riportano di seguito gli articoli pertinenti rispetto al progetto in esame.

L'art. 10 del Piano, riportato di seguito, prescrive che l'Autorizzazione alle emissioni non potrà contenere misure contrastanti rispetto a quelle riportate nel Piano.

Articolo 10 – Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

1. Le autorizzazioni ambientali, fra cui l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA), l'autorizzazione alle emissioni, l'autorizzazione per i rifiuti nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano.

2. Le previsioni contenute al capitolo 9, paragrafo 9.4.3.4 del Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, se pertinenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni di cui al comma 1

L'art. 19 del PAIR riporta alcune prescrizioni da applicare esclusivamente agli impianti assoggettati ad AIA; tuttavia, per la tipologia di impianto in esame non si prevede alcuna emissione di polveri, NOx ed SOx.

Articolo 19 – Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni

1. L'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni: a) fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e agli NOx (ossidi di azoto) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione; b) nelle aree di superamento, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto) e agli ossidi di zolfo (SO₂) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 9.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione [...].

4.4.2 PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA (PGQA)**Versione del Piano analizzata**

- PGQA approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 69 del 09/10/2007

Classificazione dell'area interessata dal progetto

- Zone di applicazione del Piano di risanamento per il PM₁₀ e per gli ossidi di azoto e del piano di mantenimento per gli altri inquinanti

Norme di particolare interesse per l'area di progetto

- Art. 7.2 delle NTA
- Art. 7.3 delle NTA

Il Piano Provinciale di Gestione della Qualità dell'Aria (di seguito PGQA) si configura come un piano di settore e come tale, ai sensi dell'art. 4 L.R. n. 20/2000, approfondisce ed integra le tematiche inerenti il

campo di interesse. La Provincia di Bologna ha adottato il PGQA con Delibera del Consiglio Provinciale n. 64 del 19/09/2006, in seguito approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 69 del 09/10/2007.

Si precisa che in virtù dell'art. 7 del PAIR 2020 "Efficacia delle disposizioni del Piano", le disposizioni dei due piani di tutela della qualità dell'aria analizzati non risultano in contrasto tra di loro, per cui il PGQA risulta essere tuttora in vigore, nonostante sia meno aggiornato rispetto al piano regionale.

All'interno del PGQA è stata definita la zonizzazione dell'intero territorio provinciale, oggi superata dalla zonizzazione vista al paragrafo precedente, che mira a catalogare ogni porzione di territorio in funzione delle caratteristiche di qualità dell'aria e delle peculiarità rispetto alle azioni contenute nei Piani stessi.

Secondo la zonizzazione del PGQA l'area in esame ricade all'interno dell'agglomerato di Imola, quindi, ai sensi dell'art. 2.2 delle NTA di piano, risulta all'interno delle zone di applicazione del Piano di risanamento per il PM10 e per gli ossidi di azoto e del Piano di mantenimento per gli altri inquinanti.

Nello specifico vanno applicate le azioni elencate al Titolo VII delle NTA riguardante il "Sistema produttivo, le aziende di servizi e di trasporto merci", per cui si persegue la progressiva riduzione dei flussi inquinanti di materiale particellare. Al Titolo VII vengono descritti gli obiettivi del Piano di Risanamento relativamente al sistema produttivo (art. 7.1), il programma di misure per il raggiungimento degli obiettivi nelle aree degli agglomerati di Bologna ed Imola (art. 7.2) ed il programma di misure per la riduzione delle emissioni di materiale particellare (art. 7.3).

In particolare, l'art. 7.2 prescrive che:

"2. Per gli insediamenti produttivi nuovi o trasferiti che generano inquinamento atmosferico ovvero per gli insediamenti produttivi esistenti soggetti a modifiche impiantistiche che determinano un aumento del flusso inquinante già autorizzato, convogliato e/o diffuso, il proponente dovrà in sede di richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera dimostrare la conformità ai seguenti requisiti:

- l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile atta al contenimento delle emissioni in atmosfera di materiale particellare e ossidi di azoto, anche con riferimento alle BREF comunitarie.*
- nei cicli di combustione che utilizzano fonti energetiche non rinnovabili dovrà essere utilizzato prioritariamente metano o altri combustibili a basso impatto ambientale. Vengono consentiti impianti di produzione di energia tramite l'utilizzo di biomasse purché vengano rispettati i requisiti fissati al successivo Titolo X.*
- ogni impianto termico inserito nel ciclo produttivo avente potenzialità superiore a 3 MW dovrà essere obbligatoriamente dotato di bruciatori a bassa emissione di ossidi di azoto ovvero di idoneo impianto di abbattimento DeNOx.*
- per gli impianti produttivi che generano rilevanti flussi di sostanze inquinanti ovvero se il contesto territoriale giustifica una particolare attenzione al monitoraggio delle emissioni, dovrà essere prevista l'installazione di sistemi di controllo in continuo dei principali punti di emissione, con particolare riferimento ad ossidi di azoto ed al materiale particellare. Il sistema di monitoraggio e controllo in continuo delle emissioni potrà essere esteso anche ad altri inquinanti rilevanti nello specifico ciclo produttivo o a parametri di controllo del funzionamento dell'impianto. In particolare per gli ossidi di azoto dovrà essere previsto il monitoraggio in continuo per tutti gli impianti di combustione per produzione di energia, elettrica e/o termica (compresi forni di cottura) con potenzialità termica superiore o uguale a 50 MW.*

L'art. 7.3, invece riporta le seguenti prescrizioni:

"1. Fermo restando quanto stabilito al precedente art 7.2, su tutto il territorio provinciale per gli insediamenti produttivi nuovi o trasferiti che generano emissioni di materiale particellare ovvero per

gli insediamenti produttivi esistenti soggetti a modifiche impiantistiche che determinano un aumento del flusso inquinante già autorizzato, convogliato e/o diffuso, di materiale particellare, potrà essere richiesta in sede di rilascio dell'autorizzazione:

- a. *la caratterizzazione chimica e granulometria del particolato generato: potranno essere stabiliti limiti massimi di concentrazione per le frazioni fini di particolato (PM_{10} e $PM_{2,5}$).*
- b. *l'utilizzo di impianti di abbattimento idonei al materiale particellare in tutte le fasi di produzione che generano tale inquinante; gli impianti di abbattimento dovranno rispondere ai requisiti di migliore tecnica disponibile sia in relazione alla granulometria del materiale particellare generato sia alle caratteristiche chimiche e di pericolosità delle polveri stesse.*
- c. *l'adozione di ogni accorgimento, anche gestionale, dell'impianto, atto a limitare le emissioni di polveri diffuse in ambiente esterno in ogni fase lavorativa potenzialmente inquinante con particolare attenzione alle fasi di movimentazione, trasporto e stoccaggio. In tal senso dovrà essere evitato lo stoccaggio, anche solo temporaneo, di materiale granulare e pulverulento all'aperto ovvero dovrà essere opportunamente coperto e confinato al fine di limitarne ogni diffusione a seguito di condizioni meteorologiche e dell'ambiente circostante sfavorevoli. Dovrà essere perseguito il confinamento di ogni fase lavorativa che può generare emissioni di particolato, la conseguente aspirazione ed il convogliamento ad idonei impianti di abbattimento.*
- d. *il trasporto di materiali pulverulenti dovrà essere effettuato con dispositivi chiusi su tutto il territorio provinciale."*

4.5 PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI (PRIT 2025)

Versione del Piano analizzata

- Proposta PRIT 2025 approvato con D.G.R. n. 1696 del 14/10/2019

Classificazione dell'area interessata dal progetto

• -

Norme di particolare interesse per l'area di progetto

• -

La L.R. dell'Emilia-Romagna n. 30 del 1998 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" individua il PRIT (Piano Regionale Integrato dei Trasporti) come il principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione, in linea con il nuovo quadro dei poteri in materia conferiti alle Regioni con la L. 59/1997 e successivi L. 127/1997, D.L. 422/1997 e D.L. 112/1998.

Attualmente è vigente il PRIT 98-2010, approvato con delibera di Consiglio regionale n. 1322 del 22/12/1999 con la denominazione di PRIT 98.

Si segnala che, con deliberazione n. 159 del 20/02/2012, la Giunta Regionale ha approvato la *Proposta all'assemblea legislativa di adozione del Piano Regionale Integrato dei Trasporti "PRIT 2020"*; tuttavia tale Piano, adottato ma in attesa di approvazione, è poi decaduto a seguito del termine della legislatura.

È stato quindi avviato il percorso per l'elaborazione del nuovo PRIT 2025. A dicembre 2015 si è conclusa la redazione del "Documento preliminare" e del "Quadro conoscitivo" approvati dalla Giunta regionale

con delibera n. 1073 del 11/07/2016, accompagnati dal rapporto ambientale preliminare, realizzato a cura di ARPAE Emilia-Romagna.

Con decreto del Presidente della Regione n. 218 del 11/11/2016 è stata convocata la Conferenza di pianificazione del nuovo PRIT 2025, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/00, conclusa con la seduta del 14/03/2017.

Con delibera di Giunta n. 2045 del 03/12/2018 è stata approvata la proposta del PRIT 2025 per l'avvio delle procedure di adozione da parte dell'Assemblea legislativa.

A seguito dell'esame degli elaborati di Piano da parte della 3° Commissione Consiliare sono stati approvati alcuni emendamenti al testo della Relazione tecnica e alla cartografia: l'Assemblea legislativa ha esaminato il Piano così emendato e lo ha adottato con Delibera n. 214 del 10/07/2019.

A seguito della pubblicazione degli elaborati della proposta di PRIT 2025 adottata dall'Assemblea legislativa regionale, sono pervenute 53 osservazioni, le quali sono state oggetto di istruttoria e successivo accoglimento o respingimento. A valle del processo di analisi delle osservazioni pervenute, la Giunta Regionale ha approvato la proposta controdedotta di PRIT 2025 con Delibera n. 1696 del 14/10/2019.

La riattivazione del procedimento di approvazione del PRIT 2025 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) con n. 379 del 31/12/2021.

In via generale le linee di indirizzo del nuovo PRIT 2025 prevedono che il settore dei trasporti contribuisca alla costruzione di un modello territoriale regionale sostenibile sotto diversi profili:

- il profilo ambientale e della qualità della vita, per ridurre gli impatti negativi della mobilità sull'ecosistema e sulla salute (emissioni di gas-serra, inquinamento, consumo di energia e di territorio, degrado del paesaggio urbano, ...);
- il profilo sociale, per migliorare l'accessibilità al territorio, alle città e alle sue funzioni (luoghi di lavoro, di studio e di svago; servizi pubblici e privati; ecc.), attraverso l'aumento dell'efficacia delle diverse modalità di trasporto e della loro integrazione, la riduzione delle necessità di spostamento (servizi on-line, telelavoro, ecc.), l'attenzione alle esigenze di tutti i cittadini e le cittadine, e il miglioramento della sicurezza;
- il profilo economico, per sostenere un'offerta di reti e servizi di mobilità in grado di incrementare la competitività economico-produttiva del territorio, ridurre i costi unitari del settore, aumentarne l'efficienza e aprirlo al mercato dove opportuno;
- il profilo partecipativo, per migliorare la governance e la regolamentazione delle competenze di settore sul territorio, assicurando allo stesso tempo processi di trasparenza e partecipazione di tutti gli attori sociali.

Nel complesso, l'assetto infrastrutturale definito dal PRIT 98 è valutato come efficace, pertanto il PRIT 2025 conferma la previsione dei corridoi infrastrutturali individuati, potenziandone la funzione ove necessario.

Per quanto riguarda la rete stradale, esso conferma, quindi, l'impianto infrastrutturale delineato dal PRIT98, senza proporre nuovi corridoi infrastrutturali, mantenendo l'attuale sistema a rete articolato su due livelli:

- la Grande Rete nazionale-regionale costituita dalle autostrade e dalle arterie principali con funzioni di servizio per la mobilità regionale di ampio raggio;
- la Rete di Base con funzioni di accessibilità capillare al territorio e di servizio dei percorsi di medio-breve raggio. La rete di base dovrà comprendere tutte le strade statali, ad esclusione di quelle facenti parte della Grande Rete, le strade precedentemente statali e trasferite alle Province, nonché le provinciali già inserite nella rete di base del PRIT98.

La Figura 35 riporta uno stralcio della Carta B "Sistema stradale" del PRIT 2025 ed ha lo scopo di inquadrare il territorio in esame dal punto di vista della viabilità. L'impianto ricade sulla SS9 Via Emilia, per la quale le indagini e gli studi svolti storicamente hanno evidenziato che per quel che riguarda la mobilità dei mezzi privati, la via Emilia svolge un ruolo di collegamento a carattere prevalentemente locale, con spostamenti aventi una distanza media dell'ordine dei 30 km ed effettuati principalmente all'interno della medesima provincia o, al massimo, fra province confinanti. È rilevante il ruolo di attrattori di mobilità svolto dai grossi centri urbani, ovvero dai capoluoghi di provincia, oltre che da alcuni grossi centri abitati. Nella Relazione Tecnica del PRIT 2025 viene riportato che si ritiene necessario prevedere un potenziamento della SS9, quanto meno in corrispondenza dei principali centri urbani. In tali casi deve essere contestualmente prevista la riqualificazione del tratto urbano della via Emilia, ai fini della riorganizzazione del sistema del trasporto pubblico locale e della mobilità ciclo – pedonale, per il miglioramento dell'accessibilità urbana. Tra gli interventi prioritari ricadono proprio anche gli interventi di miglioramento alla accessibilità urbana presso Toscanella di Dozza, area in cui è ubicato l'impianto in esame.




Figura 35 – Stralcio della carta B “Sistema stradale” del PRIT

5 VINCOLISTICA

5.1 VINCOLI NATURALISTICI

La Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, attraverso la protezione di specie e habitat. Il termine "rete" denota che il sistema non tutela un semplice insieme di territori isolati tra loro, ma siti interconnessi, al fine di ridurre l'isolamento di habitat e di popolazioni e di agevolare gli scambi e i collegamenti ecologici.

La Rete Natura 2000 è stata istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (modificata successivamente con le Direttive 97/62/CE e 06/105/CE), nata per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario, ed è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC), istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, a cui si aggiungono le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" (modificata successivamente con le Direttive 85/411/CEE, 91/244/CEE, 97/49/CE e 06/105/CE). I siti che compongono la Rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse. La Direttiva di riferimento intende, infatti, garantire la protezione della natura tenendo anche conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. A tal fine la Direttiva riconosce quindi il valore anche di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura, quali, ad esempio, le aree agricole, alle quali sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva. Il processo che porta all'individuazione delle Zone Speciali di Conservazione si articola in tre fasi: ogni Stato membro propone un elenco di siti alla Commissione (Siti di Importanza Comunitaria proposti – SIC), la quale adotta le liste dei Siti di Importanza Comunitaria, una per ogni regione biogeografica in cui è suddivisa l'Unione. Adottate le liste dei SIC, gli Stati membri devono designare tutti i siti come "Zone Speciali di Conservazione" entro il termine massimo di sei anni, dando priorità ai siti più minacciati e/o di maggior rilevanza ai fini conservazionistici.

In Italia, dove l'attuazione della direttiva 92/43/CEE è avvenuta con DPR 357/97, successivamente modificato con DPR 120/03 e DM 11/06/07, l'individuazione dei SIC è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, che trasmettono i dati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il quale, dopo una verifica della completezza e coerenza dei dati, trasmette la banca dati e le cartografie alla Commissione. Poiché la costruzione della Rete Natura 2000 è un processo dinamico, le liste dei SIC sono periodicamente riviste dalla Commissione sulla base degli aggiornamenti inviati dagli Stati membri; la decisione della Commissione viene poi ratificata tramite decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Regione Emilia-Romagna, la quale si è dotata di un corpo normativo in materia dato dalla L.R. 7/04, dalla L.R. 6/05 e dalla D.G.R. 1191/07 e s.m.i., ricade interamente all'interno dell'unità biogeografica continentale. La prima Decisione che designa i Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale, del 07/12/2004, conferma per l'Emilia-Romagna tutti i 113 SIC precedentemente individuati dal Ministero dell'Ambiente con D.M. 03/04/2000 e dall'Amministrazione Regionale con D.G.R. n. 2042 del 2000, n. 1242 e n. 1333 del 2002 e n. 2776 del 2003. La successiva Decisione del 13/11/2007 integra

e modifica l'elenco dei SIC della regione biogeografica continentale e recepisce per l'Emilia-Romagna quanto indicato dalle D.G.R. n. 167 e n. 456 del 2006. La più recente modifica dei siti della regione Emilia-Romagna è avvenuta con la Deliberazione della Giunta n. 374 del 28/03/2011, la quale recepisce la Decisione della Commissione Europea 2011/64/UE nella quale sono state accolte alcune proposte di modifica dei perimetri dei siti SIC e delle ZPS.

La designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), avviene invece, ai sensi della Direttiva "Uccelli", attuata in Italia mediante gli stessi provvedimenti di attuazione della direttiva Habitat, per diretta designazione da parte degli Stati membri, selezionando i siti più adatti alla conservazione dell'avifauna selvatica che entrano automaticamente a far parte della Rete Natura 2000 senza che vi sia un'ulteriore ratifica da parte dell'Unione Europea. L'individuazione delle ZPS spetta alle Regioni e alle Province autonome, che trasmettono i dati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Le ZPS sono formalmente designate al momento della trasmissione dei dati alla Commissione Europea; successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblica l'elenco delle ZPS con un decreto.

Insieme alle Aree protette (Parchi e Riserve naturali statali e regionali), i siti di Rete Natura 2000 costituiscono un sistema complesso di tutela del patrimonio naturale destinato alla conservazione degli habitat (foreste, praterie, ambienti rocciosi, zone umide) e delle specie animali e vegetali classificati tra i più importanti e significativi nel contesto nazionale ed europeo.

In base all'analisi alla cartografia relativa alla Rete Natura 2000, l'area in esame non risulta ricadere in un sito SIC/ZSC-ZPS, né all'interno di un'area naturale protetta (Figura 36).

Il sito soggetto a tutele più vicino dista meno di 2 km dall'impianto e, come è possibile osservare nella figura seguente, è un ZSC identificato con il codice IT4050004 e denominato "Bosco della Frattona".

Gli altri siti protetti distano almeno 10 km dal sito d'interesse e sono:

- IT4050001 "Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abadessa";
- IT4050011 "Media Valle del Sillaro";
- IT4050022 "Biotopi e Ripristini Ambientali di Medicina e Molinella";
- IT4070019 "Bacini di Conselice";
- IT4070023 "Bacini di Massa Lombarda".



Figura 36 - SIC e ZPS, elaborazione QGIS [Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/dati>]

Come previsto dalla D.G.R. 1191/2007, ai fini di valutare gli effetti del Progetto sulla conservazione della biodiversità, è stata redatta e presentata nell'ambito del presente Studio di Impatto Ambientale la Prevalutazione di incidenza.

5.2 VINCOLI PAESAGGISTICI

L'area in esame ricade in "Area di rispetto coste e corpi idrici", ai sensi dell'art. 142, comma 1c del D.Lgs. 42/2004.

Art. 142 Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna [...].*

Come è possibile osservare in Figura 37, l'area in esame non ricade in alcun vincolo ai sensi dell'art.142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004.



Figura 37 - Vincoli D.Lgs. 42/2004 c.d. "ope legis" [Fonte: <http://www.sitap.beniculturali.it/>]

6 COERENZA DEL PROGETTO CON LE DISPOSIZIONI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

La tabella seguente ha lo scopo di riassumere gli aspetti del progetto considerati rilevanti in termini di coerenza con le disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione inerenti e dettagliatamente esaminati nei capitoli precedenti.

Piano	Rif. paragrafo	Tema	Valutazione della conformità	Note
PTR	§ 2.1.1	-	✓	Gli interventi in progetto risultano nel complesso coerenti con il principio della sostenibilità economica in quanto perseguono l'obiettivo di rafforzare la competitività locale, garantendo la possibilità, per il futuro, di generare reddito e lavoro. Gli interventi in progetto prevedono inoltre una riqualificazione dell'area in conformità ai principi dell'economia circolare (in termini di valorizzazione e recupero dei rifiuti).
PTM	§ 2.2.1	Ambito territoriale	✓	Gran parte del progetto ricade in un'area già urbanizzata ed interessata da strutture che facevano parte dell'azienda <i>ex Tintoria Martelli</i> , ora dismessa, fatta eccezione per una piccola porzione ricadente in aree agricole che sarà adibita esclusivamente a piazzale e viabilità dei mezzi pesanti. Dal momento che la nuova installazione non si configurerebbe come nuova urbanizzazione o nuovo insediamento, è possibile considerare il progetto conforme alla destinazione del territorio.
		Risorsa idrica	✓	L'area è assoggettata a tutela e protezione delle acque sotterranee ed in particolare delle aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda e pertanto non è consentita l'interruzione delle falde sotterranee. Dato che il progetto non prevede alcun emungimento diretto di acque sotterranee né il prelievo di acqua di falda per approvvigionamento idrico, questo risulta coerente con quanto previsto dal Piano in termini di tutela della risorsa idrica.
		Rischio sismico	✓	In linea con quanto prescritto dal Piano, la richiesta del titolo edilizio è stata corredata da una relazione geologica e di caratterizzazione sismica.
		Reti ecologiche	✓	Dato che per particolari necessità progettuali non risulta possibile individuare alternative localizzative, in quanto il nuovo impianto verrebbe costruito al posto dell' <i>ex Tintoria Martelli</i> , anche l'ubicazione di tale porzione di impianto risulta conforme alle disposizioni di Piano.
		Rifiuti	✓	Il progetto ricade in area idonea ma subordinata a condizioni; tuttavia, le restrizioni contenute nel Piano sono riferite esclusivamente alle discariche di rifiuti pericolosi. Dall'analisi delle indicazioni localizzative contenute nel PTM, il solo vincolo a cui il nuovo impianto sarà sottoposto è costituito dal passaggio di elettrodotti all'interno del suo confine. L'impianto è

Piano	Rif. paragrafo	Tema	Valutazione della conformità	Note
				infatti interessato dalla fascia di rispetto di un elettrodotto interrato di media tensione, zona in cui gli impianti di gestione rifiuti sono ammessi solo nel caso in cui vengano rispettate le prescrizioni contenute nei piani comunali e le condizioni stabilite dagli enti gestori delle infrastrutture. Nel complesso l'impianto risulta pertanto conforme al Piano e non soggetto ad altre particolari restrizioni.
PSC	§ 3.1	Ambiti territoriali	✓	L'impianto in progetto è compatibile con la destinazione dell'area in esame, classificata come ambito produttivo e terziario comunale esistente.
		Archeologia	✓	Il progetto non prevede scavi maggiori o uguali a 2 m rispetto al piano campagna attuale; nella Fascia di rispetto archeologico della Via Emilia e nell'area classificata come "Potenzialità archeologica livello 2" sono previste unicamente modifiche alle linee interrate esistenti. Non sussistono pertanto elementi di incoerenza con il Piano.
		Risorse idriche	✓	Dato che il progetto prevede interventi di impermeabilizzazione del suolo, in conformità con il presente Piano si prevede la costruzione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche atti a garantire la laminazione per un volume complessivo di almeno 500 m ³ per ettaro di superficie territoriale. Considerando che la superficie del nuovo piazzale sarà pari a 2.100 m ² , il progetto prevede un volume complessivo di accumulo pari a 105 m ³ .
		Infrastrutture, attrezzature tecnologiche	✓	Il proponente ha provveduto a richiedere all'ente gestore la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) dall'elettrodotto interrato esistente. Non si rilevano incoerenze relativamente alla fascia di rispetto stradale della Via Emilia.
RUE	§ 3.2	Ambiti territoriali	✓	L'impianto in progetto è compatibile con la destinazione dell'area in esame.
		Rifiuti	✓	Nel PSC e nel RUE non vi sono riferimenti espliciti riguardo agli impianti di gestione rifiuti nelle aree ASP-C, pertanto non si rilevano incompatibilità con i piani comunali.
PTA, PGRA, PSAI	§ 4.1, § 4.2.1, § 4.2.2	Risorse idriche	✓	Il progetto è conforme al Piano PTA in quanto non si prevede alcun prelievo di acqua dalla falda sotterranea. Dato che il progetto prevede interventi di impermeabilizzazione del suolo, in conformità con il presente Piano si prevede la costruzione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche atti a garantire la laminazione per un volume complessivo di almeno 500 m ³ per ettaro di superficie territoriale. Considerando che la superficie del nuovo piazzale sarà pari a 2.100 m ² , il progetto prevede un volume complessivo di accumulo pari a 105 m ³ .

Piano	Rif. paragrafo	Tema	Valutazione della conformità	Note
PRRB, PPGR	§ 4.3.1, § 4.3.2	Rifiuti	✓	Dall'esame dei piani PRGR e del nuovo PRRB non si rilevano particolari disposizioni specifiche o incoerenze in merito all'impianto in esame. L'impianto si colloca in un contesto favorevole e di incentivo a livello regionale e le attività condotte in impianto sono in linea con i principi e gli obiettivi contenuti nei piani regionali di gestione rifiuti esaminati.
PAIR, PGQA, PRIT	§ 4.4.1, § 4.4.2, § 4.5	Aria	✓	Il progetto non prevede punti di emissione convogliata in atmosfera caratterizzati da polveri, NOx ed SOx.
Vincoli naturalistici, paesaggistici	§ 5.1, § 5.2	-	✓	Il sito in esame non ricade in aree protette o assoggettate a vincolo paesaggistico; il progetto non è quindi soggetto a particolari vincoli naturalistici e non interferisce in alcun modo con i SIC e ZPS presenti nel territorio.

Nel complesso, è quindi possibile attestare che dall'analisi delle indicazioni dei piani territoriali non si rilevano elementi ostativi riguardo alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

7 INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL PROGETTO

7.1 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Normativa nazionale

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* – Norme in materia ambientale, in particolare la Parte seconda - Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC).
- *D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127* - Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
- *D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104* - Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.
- *L. n. 108 del 29 luglio 2021* - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Normativa regionale

- *L.R. 20 aprile 2018, n. 4* – Disciplina della valutazione ambientale dei progetti.

7.2 IPPC

Normativa nazionale

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* – Norme in materia ambientale, in particolare la Parte seconda - Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC).
- *D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- *D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46* – Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Normativa regionale

- *L.R. 11 ottobre 2004, n. 21* – Disciplina della valutazione ambientale dei progetti - Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

7.3 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Normativa nazionale

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* – Norme in materia ambientale, in particolare la Parte quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
- *D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* – Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – cd. "Correttivo Aria-Via-Ippc".
- *D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155* – Qualità dell'aria ambiente – Attuazione direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
- *D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257* - Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.
- *D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183* - Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.
- *D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102* - Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193.

Normativa regionale

- *Determinazione del Dirigente 4 giugno 1999, n. 4606* con la quale vengono indicati i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera.
- *D.G.R. 16 giugno 1999, n. 960* – Approvazione della direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale".
- *D.G.R. 15 maggio 2001, n. 804* – Approvazione linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale".
- *D.G.R. 12 gennaio 2004, n. 43* – Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R. 3/99) già emanate con atto di Giunta regionale 804/01.
- *D.G.R. 28 dicembre 2009, n. 2236* – Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

7.4 SCARICHI IDRICI

Normativa nazionale

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* – Norme in materia ambientale, in particolare la Parte Terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, ed in particolare la Sezione Seconda - Tutela delle acque dall'inquinamento e Terza - Gestione delle risorse idriche.
- *D.M. 16 giugno 2008, n. 131* – Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto.
- *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30* – Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.
- *D.M. 14 aprile 2009, n. 56* – Regolamento recante "Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo".
- *D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219* - Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque.
- *D.M. 6 luglio 2016* - Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.
- *D.M. 15 luglio 2016* - Modifiche dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 ottobre 2014 che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Normativa regionale

- *D.G.R. 9 giugno 2003, n. 1053* - Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999, n.152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- *D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286* – Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152).
- *D.G.R. 18 dicembre 2006, n. 1860* – Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005.

7.5 INQUINAMENTO ACUSTICO

Normativa nazionale

- *L. 26 ottobre 1995, n. 447* - Legge quadro sull'inquinamento acustico.
- *D.P.C.M. 14 Novembre 1997* - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

- *D.P.C.M. 16 Marzo 1998* - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
- *D.P.R. 19 ottobre 2011* - Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale - scarichi idrici - impatto acustico
- *D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42* - Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico - Modifiche al D.Lgs. 194/2005 e alla L. 447/1995

Normativa regionale

- *L.R. n. 15 del 9 maggio 2001* - Disposizioni in materia di inquinamento acustico.
- *D.G.R. 2053/2001* - Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio, ai sensi del comma 3, art. 2, della L.R. 15/2001.
- *D.G.R. 673/2004 del 14/04/2004* - Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15.

7.6 GESTIONE RIFIUTI

Normativa nazionale

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* – Norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I - Gestione dei rifiuti, della Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
- *D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* – Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – cd. “Correttivo Aria-Via-Ippc”.
- *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205* - Recepimento della direttiva 2008/98/CE - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
- *D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116* - Attuazione della direttiva 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
- *Decreto Ministeriale 9 agosto 2021, n. 47* - Approvazione delle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti.
- *Legge 29 luglio 2021, n. 108* - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

7.7 VINCOLI NATURALISTICI

Normativa nazionale

- *Legge 6 dicembre 1991, n. 394* - Legge quadro sulle aree protette.
- *D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357* – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
- *D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120* - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997 n. 357.

- *Intesa 28 novembre 2019* – Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4.

Normativa regionale

- *D.G.R. 30 luglio 2007, n. 1191* – Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04.
- *L.R. 17 febbraio 2005, n. 6* - Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.